



**“LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI ILLECITI PENALI
ED AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LE SOCIETÀ COMMERCIALI”**

Studio n. 6/2002

Documento n. 15 del 5 giugno 2002

Via G. Paisiello, 24 – 00198 Roma

tel.: 06/85236387 (fax 06/85236390) - c.f.:80459660587

www.fondazioneluca Pacioli.it - fondazioneluca Pacioli@consrag.it

La nuova disciplina degli illeciti penali ed amministrativi concernenti le società commerciali	Pag.	1
Le fattispecie di false comunicazioni sociali	“	5
False comunicazioni sociali: l'ipotesi descritta dall'articolo 2621	“	6
L'elemento oggettivo del reato	“	7
L'elemento oggettivo del reato: le valutazioni di bilancio	“	9
L'elemento oggettivo del reato: l'omissione	“	12
Il bene giuridico tutelato	“	13
I soggetti attivi	“	15
L'elemento soggettivo del reato	“	18
False comunicazioni sociali: l'ipotesi descritta dall'articolo 2622	“	19
La fattispecie del falso in prospetto	“	21
Le falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione	“	22
L'illecito dell'impedito controllo	“	23
<i>Appendice</i>	“	25

Il presente documento è stato realizzato grazie al prezioso contributo del Gruppo di lavoro Lotta al Crimine Economico del Consiglio Nazionale dei Ragionieri Commercialisti ed in particolare della coordinatrice dott.ssa Lucia Starola, del dott. Gaetano Caputi e del dott. Francesco Tavone

“LA NUOVA DISCIPLINA DEGLI ILLECITI PENALI ED AMMINISTRATIVI CONCERNENTI LE SOCIETÀ COMMERCIALI”

Uno dei profili di maggiore rilevanza nel processo di riforma del diritto societario, alla luce della legge 3.10.2001, n. 366, è quello che attiene al profilo della responsabilità. Come è noto, l'art. 11 della citata legge n. 366/01 contiene una delega specificamente mirata sul punto, alla quale il D.Lgs. n. 61 dell'11 aprile 2002 ha dato puntuale attuazione.

Gli aspetti maggiormente qualificanti di questa riforma ruotano intorno alla ridefinizione delle tipologie di illeciti, penali ed amministrativi, riguardanti le società commerciali, privilegiando una impostazione di puntuale rispondenza con i criteri di delega conferiti.

Il secondo principio-guida di diretta derivazione costituzionale al quale la riforma in esame fa esplicito appello è quello di offensività. Un diritto punitivo realmente efficiente deve selezionare il proprio campo di applicazione, senza ambire ad occupare spazi eccessivi, o non funzionali alle reali esigenze di tutela dalle quali muove. Questo implica, allora, che deve essere praticata ogni differente soluzione normativa per la migliore tutela del bene giuridico alla quale le disposizioni sono mirate, senza la necessità di dilatare oltre misura l'ambito di rilevanza penale.

Tutte le volte in cui sanzioni di differente natura, ma meno gravemente incidenti nella sfera giuridica dei destinatari, si rivelino in grado di fornire adeguata tutela rispetto alle finalità dell'intervento, la disposizione penale deve cedere a tali differenti previsioni, contenenti per esempio sanzioni di carattere meramente amministrativo.

È questa, allora, la chiave di lettura delle previsioni contenute nei nuovi articoli 2625 c.c. (Impedito controllo), 2630 c.c. (Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi) e 2631 c.c. (Omessa convocazione dell'assemblea). In tutte le ipotesi indicate si prevede l'applicazione di sanzioni amministrative per le violazioni meramente formali in cui possono incorrere amministratori o altri responsabili dell'attività societaria (si pensi alla mancata esecuzione di comunicazioni o depositi di atti presso il registro delle imprese, in questo caso, peraltro, conservando l'impostazione ricavabile dal previgente art. 2626 c.c.), ovvero di prescrizioni generali sulla regolare gestione dell'attività societaria, ferma restando, però, l'assenza di un concreto contenuto lesivo. Si tratta, cioè, di previsioni corrispondenti a violazioni dei canoni di corretta gestione, nei quali, però, gli strumenti di reazione più efficaci sembrano affidati ad altri piani, diversi dalla sanzione penale. Si pensi, fondamentalmente, agli strumenti di natura risarcitoria del danno patrimoniale connesso, per esempio, con la mancata convocazione nei termini dell'assemblea, o con l'impedi-

mento frapposto all’ordinaria attività di controllo consentita ai soci o alle società di revisione. È indubbio, infatti, che in queste ipotesi solo una valutazione in concreto può consentire di ravvisare l’esistenza e le reali dimensioni di eventuali pregiudizi effettivi arrecati da condotte di questa natura, rimettendo, pertanto, al piano della tutela civilistica la individuazione dei rimedi di maggiore efficienza, rispetto alla specificità dei casi concreti.

Ma il principio di offensività richiamato presuppone – anche e necessariamente – che deve essere privilegiata una costruzione di ciascuna fattispecie in grado di privilegiare costantemente l’effettiva lesività concreta delle condotte, più che mere esigenze di tutela dal pericolo di successivi e puramente eventuali attentati. Da questo punto di vista, allora, emerge una connotazione pressoché generalizzata delle diverse fattispecie oggetto di riordino nel provvedimento in esame, rappresentata dalla attenzione alla concentrazione dell’intervento repressivo esclusivamente nei confronti di condotte che abbiano effettivamente e concretamente arrecato lesione ai beni giuridici oggetto di tutela. Si tratta dell’abbandono di tecniche di individuazione delle fattispecie penalmente rilevanti improntate a scelte di tutela avanzate, come nell’ipotesi di previsioni di reati di mero pericolo. La differenza è di tutta evidenza.

Nel primo caso, l’intervento repressivo penale discende soltanto qualora risulti effettivamente leso l’interesse alla cui tutela la disposizione penale mira: interesse dei creditori, trasparenza della gestione societaria, regolarità dei mercati, stabilità della gestione societaria. Ove, invece, pur in presenza di una condotta non conforme ai canoni dettati dalla legge, nessun concreto nocumento abbiano subito gli interessi volta a volta oggetto di tutela specifica dalle singole disposizioni incriminatrici, non c’è spazio per l’applicazione di conseguenze penali.

Diversamente nell’altra ipotesi, allorché, invece, si intenda prefigurare strumenti di diversa tutela, per i quali diviene penalmente rilevante anche la condotta suscettibile di arrecare solo un pericolo di lesione, e non necessariamente un danno effettivo e concreto.

Si tratta di diverse opzioni di politica criminale, dalle quali discendono conseguenze di differente natura, ma che risultano ispirate ad esigenze radicalmente divergenti. La scelta di fondo della nuova disciplina degli illeciti penali ed amministrativi concernenti le società commerciali privilegia certamente una opzione incentrata sulla lesività in concreto, tale per cui la premessa per il successivo intervento penale non è rappresentata dalla mera violazione di leggi, precetti o regole di condotta, ma dal danno effettivamente riscontrabile per i beni giuridici oggetto di tutela.

Un elemento indiretto di ulteriore evidenziazione di questa precisa linea di definizione dell’assetto normativo complessivo si rinviene nello spazio offerto alle ipotesi di procedibilità a querela. Si tratta, infatti, di un dato sintomatico della valorizzazione che si intende assegnare alla sensibilità del singolo portatore dell’interesse oggetto di tutela in ciascuna previsione normativa: solo ove questi effettivamente abbia a manifestare una volontà di perseguire l’illecito, e quindi espressamente chieda la punizione penale del responsabile, appare opportuno dare l’avvio al procedimento penale.

Questa scelta costituisce un elemento di novità dirompente con riferimento ad una serie di illeciti sino ad ora soggetti a procedibilità d'ufficio. La conseguenza era rappresentata dalla proliferazione dei procedimenti penali, imposta dalla mancanza, nel nostro ordinamento, di discrezionalità nell'esercizio dell'azione penale (art. 112 Cost.), anche in presenza di fattispecie di minima rilevanza, o senza un danno effettivo e concreto che lamentasse un intervento riparatore del giudice penale. In quest'ottica assume una valenza fortemente innovativa la scelta che connota il nuovo delitto di false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c.). Riproducendo fedelmente i principi di delega sul punto specifico, si prevede infatti che tale delitto sia punibile solo a querela della persona offesa, anche nelle ipotesi in cui la stessa condotta si tramuti in altro reato in danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci o dai creditori. Le uniche eccezioni alla regola di procedibilità a querela della persona offesa, allora, sono rappresentate dall'eventualità che la condotta (esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero con un fine ingannatorio) integri gli estremi di altro reato in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee, ovvero che sia commesso da parte di amministratori o altri responsabili di società quotate. In queste evenienze, allora, l'interesse pubblico connesso con la natura dei soggetti lesi, ovvero con l'esigenza ultra-individuale alla stabilità e trasparenza complessiva dei mercati nei quali operano società soggette a specifici obblighi, quali le società quotate nei mercati regolamentati, giustifica una scelta diversa da quella di fondo. Ma resta di tutta evidenza la differenza rispetto alla disciplina previgente (contenuta nel testo dell'art. 2621 c.c. antecedente alle modifiche in esame).

Anzi, proprio in questa ipotesi possono emblematicamente ravvisarsi due dei principi chiave della riforma, segno di più profonda innovazione rispetto al passato: valorizzazione della offensività in concreto e procedibilità a querela, salve le eccezioni descritte. Superando dispute interpretative e problematiche applicative che hanno accompagnato per anni la materia in esame, così, il falso in bilancio viene rigorosamente ancorato ad una serie di capisaldi che senza ombra di dubbio ne accentuano i caratteri di maggiore concretezza.

A questa radicale diversità di impostazione accede la esplicita esclusione di conseguenze penali nel caso in cui la violazione sia avvertita di entità trascurabile, secondo le specifiche caratteristiche della società interessata. Accanto, allora, alla esclusione di conseguenze penali allorché la violazione sia tale da non alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo, si prevedono vere e proprie soglie di punibilità secondo limiti normativamente tipizzati: non assumono rilevanza penale le violazioni non eccedenti il 5% del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte (mutuando soglie analoghe a quelle assunte nella prassi statunitense), e in ogni caso le rappresentazioni frutto di violazioni estimative non superiori al 10%.

A questo ultimo proposito va osservato che la espressa previsione contenuta nel nuovo art. 2622 c.c. contribuisce certamente a dare maggiore certezza al sistema, superando le accese perplessità e dispute interpretative sorte in passato circa la

effettiva riconducibilità a conseguenze penali delle condotte connesse a valutazioni. Sebbene, infatti, risulti ulteriormente accentuato il carattere oggettivo e materiale che deve rivestire la condotta interessata – come sopra accennato – viene espressamente precisato che anche l’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero può discendere dall’esecuzione di valutazioni di bilancio, inserendo, però, un dato oggettivo che consenta di riconoscere un limite certo alla loro rilevanza nella prospettiva in esame.

In coerenza con questo profilo, poi, non può certamente essere sottaciuta l’adozione di un modello normativo che espressamente consente di superare le dispute del passato circa il concorso anche di altri reati per effetto della medesima condotta. Si tratta, emblematicamente, del rapporto con i delitti tributari involti dalla stessa condotta, rispetto ai quali la nuova formulazione degli artt. 2621 e 2622 c.c. – recependo, peraltro, gli orientamenti recenti della giurisprudenza più avveduta - consente di escludere l’eventualità di assumere simultaneamente come elemento costitutivo la medesima falsa rappresentazione compiuta nelle comunicazioni sociali.

L’aspetto di completamento del quadro di responsabilità previsto, rappresentato dalla introduzione di nuove forme di illeciti, è fundamentalmente perseguito attraverso due percorsi paralleli nella complessiva impostazione della materia.

Da un lato, si assiste alla tipizzazione di nuove forme di illeciti penali, quali l’infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) e l’infedeltà commessa a seguito di dazione o promessa di utilità (art. 2635 cc.); dall’altro si estende l’ambito di applicazione della nuova forma di responsabilità amministrativa delle società per reati commessi nel loro interesse, ai sensi del d. lgs. n. 231/2001.

Recependo scelte di politica legislativa comuni ad altri paesi europei, si è inteso introdurre in questo senso una sorta di strumento generale di tutela della compagine societaria di fronte a condotte degli amministratori (o degli altri titolari dei poteri di gestione) connotate da conflitto di interessi ed animate dal perseguimento di un fine di profitto per sé o per altri, destinate a manifestarsi in atti concreti ed effettivi di danno all’integrità patrimoniale della stessa compagine societaria. Anche in questo caso, significativamente, la procedibilità a querela rappresenta un elemento che mira a riequilibrare l’ordinario assetto degli interessi sostanziali oggetto di tutela, posto che solo i titolari di tali interessi (nel caso di specie, da identificare con la medesima società coinvolta) possono meglio di ogni altro apprezzare se effettivamente la condotta dell’amministratore abbia cagionato nocimento (come recita testualmente l’art. 2635 c.c.), ovvero se risulti in altro modo tollerabile, consentita, opportuna, persino meritevole per le prospettive ulteriori di vitalità patrimoniale della società (si pensi, a puro titolo esemplificativo, all’assunzione di debiti o passività imposte da programmi di investimento effettivamente necessari per accrescere le potenzialità produttive della società, o le dinamiche di mercato).

Non v’è dubbio, comunque, che il profilo più rilevante della riforma del diritto punitivo commerciale sia costituito dalla integrale sostituzione degli articoli 2621 e seguenti del codice civile. Tale importante passaggio ha avuto, comunque, un pro-

gressivo adeguamento dell'ordinamento verso la necessità di polarizzare l'attenzione attorno alla tutela di interessi ben definiti (patrimonio, integrità del capitale sociale e regolare funzionamento degli organi sociali), passando attraverso le distinte fasi dell'adozione del decreto legislativo n. 213/1998 e dell'approvazione della legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante “Delega al Governo per la riforma del diritto societario”¹. In questa ottica, il decreto legislativo 11 aprile 2002, n. 61, costituisce un ulteriore passo verso il completamento della riforma del diritto societario.

LE FATTISPECIE DI FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

L'articolo 1 del decreto delegato in esame, sostituisce l'intero Titolo IX del libro V del codice civile, recante disposizioni penali in materia di società e di consorzi. In particolare, il Capo I si occupa delle fattispecie concernenti le falsità tra le quali occupano un posto di particolare riguardo le norme dettate dai nuovi articoli 2621 e 2622. Si tratta delle norme che delineano i reati riguardanti la rinnovata disciplina delle false comunicazioni sociali, di quegli illeciti, cioè, che si sostanziano nella formazione di documenti ideologicamente falsi, provenienti dalla società e diretti ad una platea indistinta di soggetti.

I due articoli vanno letti in parallelo tra loro, atteso che la disciplina emergente è tale da porre in termini di complementarietà le norme, che si distinguono le une dalle altre non tanto per l'irrogazione di sanzioni penali di diversa tipologia, quanto piuttosto per il bene giuridico tutelato. In sintesi, viene con esse abbandonato lo schema previgente del reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'articolo 2621, n. 1), del codice, ove la riconosciuta natura di reato plurioffensivo aveva portato alla tutela dei molteplici interessi, rappresentati sia da quello generale al regolare funzionamento delle società commerciali², sia da quelli più particolaristici dei soci e dei soggetti terzi la cui sfera giuridica può interagire con quella della società. Tale precedente impostazione, sostanziata nel riconoscimento del carattere di plurioffensività³, ha dimostrato che la dilatazione degli interessi tutelati reca con sé l'effetto di attenuare la concentrazione repressiva e preventiva di talune fattispecie.

¹ Pubblicata nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2001, n. 234.

² Spesso la dottrina lamenta l'abuso del termine “società commerciale” che può portare a pericolose generalizzazioni; in tal senso Conti, *Disposizioni penali in materia di società e consorzi*, p.3. che sul punto intende segnalare come il Titolo XI del codice civile (ante riforma) non facesse riferimento al concetto di società commerciale, bensì a quello di “società soggette a registrazione, indipendentemente dallo specifico oggetto dell'impresa, ma avuto riguardo alla forma societaria prescelta.

³ È stato osservato come la falsità non sia mai fine a se stessa, ma costituisca un mezzo di aggressione di altri interessi, atteso che nessuno falsifica con l'unico fine di falsificare. La frode è insita nella falsità la quale costituisce il mezzo per conseguire finalità più concrete, tanto che se non si può negare che il delitto di false comunicazioni sociali sia lesivo della fede pubblica dovrà, di pari passo, riconoscersi il pericolo anche a danno dell'interesse sociale dell'economia pubblica. In questa direzione: *Antolisei, Manuale di diritto penale – leggi complementari*.

La scelta operata con la nuova formulazione degli articoli 2621 e 2622 è, quindi, sottesa a finalità di chiarezza ed univocità applicativa delle disposizioni, in modo da aderire pienamente ai principi cardine della determinatezza e tassatività dell'illecito, stabiliti dalla Costituzione. Il profilo delle false comunicazioni sociali viene, quindi, considerato sotto due diversi aspetti, costituiti il primo dalla mera esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, cui è altresì equiparato il comportamento omissivo della mancata comunicazione di informazioni imposte dalla legge, e, per il secondo, dalla stessa tipologia di comportamento che abbia, invece, cagionato un danno ai soci ovvero ai creditori. Il *discrimen* tra le due fattispecie trova, pertanto, ragione nella esistenza o meno di un danno di natura patrimoniale ai soci o ai creditori.

Assistiamo, dunque, ad una espansione dei contenuti normativi precedentemente confinati nello stretto ambito dell'articolo 2621, n. 1), del codice, a beneficio della chiarezza senza, per altro verso, rischiare una indistinta moltiplicazione degli illeciti che, nell'operazione di razionalizzazione del sistema penale societario risultano, invece, complessivamente ridotti nel numero delle fattispecie.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI: L'IPOTESI DESCRITTA DALL'ARTICOLO 2621

L'articolo 2621 esordisce prevedendo l'applicazione delle disposizioni in esso contenute, salvo quanto disposto dal successivo articolo 2622. Viene immediatamente introdotto, in questo modo, il principio di sussidiarietà che caratterizza il rapporto finalistico tra le due norme che lo schema di decreto delegato presentato in Parlamento, sul punto, evidenziava maggiormente nella formula “salvo che il fatto non abbia cagionato un danno patrimoniale ai soci o creditori”, ma che nella veste finale rinvenibile nell'articolo in esame, assume evidentemente la stessa valenza interpretativa. Il senso del preambolo è, quindi, quello di introdurre un'ipotesi di illecito per la quale non si siano prodotti danni patrimoniali nei confronti dei soggetti identificabili come i destinatari privilegiati delle comunicazioni.

Parallelamente, con l'adozione della formula definitiva, si è curata l'esigenza di rendere chiara l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2621 in tutti i casi in cui non trovino applicazione quelle dell'articolo 2622. Un caso, in particolare, è stato oggetto di specifica attenzione ed è quello riferito alle false comunicazioni sociali in società non quotate, nella circostanza in cui manchi la querela o sia intervenuta la remissione della stessa. Con riguardo a tale ipotesi, si è voluta scongiurare la possibilità di una esclusione della perseguibilità assoluta ove non sussistesse o venisse meno quella condizione di procedibilità richiesta per la tutela verso eventi produttivi di un danno patrimoniale per i soci. È chiaro, infatti, che quest'ultimo elemento costituisce un *quid pluris* rispetto alla idoneità del comportamento a pregiudicare la trasparenza dei rapporti societari e come tale, ove non si perfezionasse la condizione di procedibilità, non cadrebbe quella esigenza di tutela contro comportamenti di comunicazioni sociali meramente false.

L'ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO

L'elemento oggettivo del reato è costituito dalla falsità nelle comunicazioni le quali possono configurarsi nelle due diverse forme del comportamento attivo dell'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero (ancorché oggetto di valutazioni) ed in quello, di senso contrario, dell'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Analizzando il primo dei due possibili profili, si evidenzia la natura meramente commissiva della comunicazione, la cui realizzazione non può prescindere da un comportamento attivo da parte di uno o più soggetti purché espressamente indicati dall'articolo 2621 (fatte salve le attenzioni di cui si è detto innanzi, avuto riguardo a quanto stabilito dall'articolo 2639).

Si deve trattare dell'esposizione scritta ovvero orale, quando riconosciuta idonea dall'ordinamento a conseguire il fine che le è proprio, purché, in ambedue i casi, caratterizzata dall'ufficialità e non, al contrario, dalla mera confidenzialità.

Le comunicazioni devono, poi, essere dirette ai soci o al pubblico; non è, quindi, necessaria la determinatezza dei destinatari, essendo sufficiente che siano potenzialmente dirette verso soggetti titolari di interessi tutelati dalla legge. L'aspetto è degno di un ulteriore approfondimento, dal momento che appare necessario chiarire ulteriormente quali soggetti possano essere ricompresi nel termine “pubblico”. Al riguardo, la relazione illustrativa al decreto delegato, nel chiarire i rapporti tra le nuove fattispecie delineate ed i delitti tributari in materia di dichiarazione, precisa che nel concetto di pubblico non possa, indiscutibilmente, essere ricompreso il fisco. Richiamando, poi, la relazione illustrativa al disegno di legge Mirone (approvato, seppur con limitate modifiche, e divenuto la legge 3 ottobre 2001, n. 366, recante delega al Governo per la riforma del diritto societario), chiarisce che l'impostazione scelta discende dalla richiesta del delegante di centrare la fattispecie della falsità verso “categorie aperte di soggetti destinatari, separandola dall'informazione resa ad autorità di controllo o a singoli individuati destinatari”, quali possono essere, ad esempio, le Autorità di controllo, come nel caso del delitto di falsità delle comunicazioni dirette alla Consob.

Il tema appena esposto sembrerebbe riferirsi al problema del concorso del reato di false comunicazioni sociali con quello di frode fiscale o, comunque, con taluno dei delitti in materia tributaria⁴. Al riguardo, si ricorda che secondo l'indirizzo giurisprudenziale espresso in alcune pronunce della Suprema Corte, in materia, si configurava la possibilità di concorso tra la vecchia fattispecie di false comunicazioni sociali e la frode fiscale⁵. La nuova impostazione sembra definitivamente scegliere la strada del mancato concorso delle false comunicazioni sociali con i delitti tributari.

⁴ Previsti dalla recente riforma attuata con l'adozione del decreto legislativo n. 74/00.

⁵ Da ultimo, si segnala: Cass. Pen., n. 15099, del 22.04.2002.

È pur vero che il distinto indirizzo giurisprudenziale negava la possibilità di concorso tra il reato tributario e quello di cui all'articolo 2621, per la impossibilità di identificare l'erario tra i soggetti destinatari delle false comunicazioni sociali, ovvero, soprattutto dopo la riforma dei reati tributari e la scelta di politica normativa fondata sul dolo specifico di evasione per ognuno di questi – per l'incompatibilità tra l'atteggiamento soggettivo di chi intenda esclusivamente evadere le imposte e chi, invece, miri a fornire false rappresentazioni nelle comunicazioni sociali (Cass, sez. V, 31.03.2000, n. 4218, sez. V, 22.06.2001, n. 31953).

Naturalmente, allorché lo scopo della condotta non fosse esclusivo, ma abbracciasse entrambe le finalità (distinte), corrispondenti ai diversi reati, la problematica era destinata a sfociare in corrispondenti esiti.

Tuttavia, l'argomento non deve considerarsi del tutto superato a seguito dell'entrata in vigore delle modifiche apportate in materia di reati societari dal decreto legislativo n. 61/02, atteso che il concorso costituisce un interessante elemento di valutazione al fine della configurazione della continuità normativa tra vecchie e nuove fattispecie di false comunicazioni sociali. Infatti, secondo una recentissima sentenza della Cassazione⁶, deve ritenersi ammissibile il concorso tra falso in bilancio e frode fiscale poiché è possibile la coesistenza dei due diversi atteggiamenti psicologici che caratterizzano i distinti reati.

Per quanto attiene alla manifestazione di fatti materiali, si ricorda che la nozione di “fatto”, secondo una costante dottrina, va intesa come il dato o l'accadimento esposto da uno o più dei soggetti propri del reato, di una manifestazione verso terzi (i soci o il pubblico). Alcuni esempi possono chiarire meglio la portata applicativa delle disposizioni:

- è da considerarsi comunicazione l'iscrizione di un determinato bene (un immobile ovvero una immobilizzazione immateriale, un impianto) da parte dell'amministratore nell'attivo dello Stato patrimoniale, in quanto parte del documento di bilancio;
- rientrano tra le comunicazioni sociali anche le rappresentazioni patrimoniali presentate ad una banca per ottenere un finanziamento.

Più in generale, la rappresentazione in bilancio di fatti non rispondenti al vero si concretizza nel caso in cui si provveda alla iscrizione nella relativa parte del documento (stato patrimoniale o conto economico) di attività o passività inesistenti, ovvero dati concernenti flussi finanziari (pertanto, non sottoposti a valutazioni estimali) oggettivamente difformi dalla realtà per difetto o per eccesso.

Tale ultimo argomento introduce il problema delle valutazioni di bilancio che tanti problemi ha generato in ordine alla corretta interpretazione del vecchio delitto di cui all'articolo 2621, n. 1). Prima, tuttavia, appare opportuno soffermarsi sulla natu-

⁶ Cfr. *Supra*.

ra degli atti attraverso i quali i soggetti attivi del reato possono perfezionare le false comunicazioni. Si tratta dei bilanci, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge; viene, anche per tale profilo, confermata l'impostazione scelta dal sistema previgente, con le conseguenti elaborazioni del concetto di bilancio⁷. Per il resto, la formula di chiusura riferita alle altre comunicazioni sociali sembra includere nei possibili veicoli delle false comunicazioni tutti quegli strumenti che siano previsti dalla legge quale forma di comunicazione ai soci o al pubblico.

L'ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO: LE VALUTAZIONI DI BILANCIO

È stato osservato, come il principale problema legato alla violazione delle norme concernenti il vecchio delitto di false comunicazioni sociali fosse rappresentato dalla difficoltà di determinare la soglia oltre la quale la fattispecie prevista potesse considerarsi perfettamente integrata. Il riferimento è rivolto nello specifico al caso del falso in bilancio che costituisce sottospecie del reato in esame.

Le considerazioni circa la veridicità del bilancio impongono la disamina della problematica concernente le valutazioni di bilancio, con particolare attenzione alla verifica della rispondenza di queste ultime alla nozione di “fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene”. Si tratta, quindi, di stabilire quando le valutazioni delle singole voci attive e passive del documento determinino un bilancio falso, piuttosto che un documento che, pur non potendosi considerare definitivamente corretto, non integra il reato in esame e non comporta le conseguenze di natura penale a carico dei soggetti preposti.

Sembra necessario, sul punto, un chiarimento in ordine alla terminologia utilizzata nel testo dell'articolo. Si fa riferimento alla esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero, ma non a false attestazioni come nel caso dei delitti di falso ideologico del codice penale. E questo è spiegabile non solamente per il fatto che il bilancio e le altre comunicazioni sociali non potrebbero mai assumere la qualificazione normativa di atto pubblico, rimanendo piuttosto confinati nell'ambito delle scritture private⁸. Ma anche perché, in materia di esposizione degli elementi rappresentativi della situazione economico-patrimoniale societaria, non è possibile riferirsi con logica ferrea e imprescindibile al concetto assoluto di vero. Piuttosto si può far riferimento all'esattezza delle rilevazioni, alla fondatezza delle stime ed alla ragionevolezza delle valutazioni. Si può, dunque, considerare la rappresentazione di circo-

⁷ È di tutto interesse, sulla questione, la tesi dell'Antolisei (*Manuale di diritto penale – leggi complementari*) che interpreta il termine bilanci come indicativo di documenti dei quali la legge preveda l'obbligo della redazione, siano essi ordinari ovvero straordinari.

⁸ Conformemente si veda Cass. Pen., 10381 del 03.12.1996.

stanze fattuali inerenti alle condizioni economiche della società, in relazione alla tutela dell'affidamento incolpevole dei soci e dei terzi.

Conclusivamente, sul punto, sembra potersi affermare che la pretesa dell'esposizione di fatti rispondenti al vero si traduca per il bilancio nella richiesta della rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria della società e del risultato economico dell'esercizio in modo veritiero e corretto.

Del resto, lo stesso articolo 2423 del codice civile, in materia di redazione del bilancio, prevede che lo stesso sia redatto con chiarezza e che rappresenti in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale e finanziaria della società e il risultato economico dell'esercizio.

Quando, tuttavia, è possibile affermare con ragionevole certezza che le irregolarità rilevabili nei documenti societari diretti ai soci o al pubblico integrino il reato di false comunicazioni sociali? Al riguardo, la Suprema Corte⁹, esprimendo le proprie considerazioni in ordine alla validità della deliberazione assembleare di approvazione del bilancio, in passato ha avuto modo di chiarire che: “sono irrilevanti le irregolarità di scarsa importanza e le omissioni o i raggruppamenti di poste di trascurabile valore economico, che non influenzano in misura apprezzabile la rappresentazione della situazione patrimoniale ed economica della società; le violazioni suddette, in tanto viziano la deliberazione in quanto comportino un concreto pregiudizio per gli interessi sostanziali tutelati attraverso il principio di verità”.

Il testo del vigente articolo 2621 ha pienamente ripreso l'esposto concetto, stabilendo che “la punibilità è esclusa¹⁰ se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene.” Va rilevato, incidentalmente, che la formulazione riguardante la rappresentazione economica sembra espressamente considerare anche il caso del bilancio consolidato della società capogruppo, il quale non si concreta in un mero prospetto contabile o in un mosaico di elementi offerti dalle società controllate e recepiti acriticamente, ma serve a rappresentare la situazione patrimoniale e reddituale dell'intero gruppo societario. Sembra, dunque, corretta l'impostazione della norma che riconoscerebbe allo stesso l'autonoma valenza di comunicazione sociale.

Ai fini della sussistenza dell'elemento materiale del reato di false comunicazioni sociali è, invece, “sufficiente il fatto di portare nella contabilità della società crediti inesistenti o comunque dichiarazioni non veridiche dell'esistenza od inesistenza di fatti concernenti le condizioni economiche della società ed aventi rilevanza giuridica agli effetti della valutazione dell'entità economica di questa¹¹”.

⁹ Cass. Pen., n. 1839 del 18.03.1986.

¹⁰ È interessante soffermarsi sulla scelta operata dal legislatore di individuare dei casi in cui sia esclusa la punibilità, che appare costituire una causa speciale di non punibilità piuttosto che determinare i limiti entro i quali si perfeziona il reato in esame.

¹¹ Cass. Pen., n. 3559 del 23.04.1983.

Diverse sembrano essere le considerazioni riguardanti le valutazioni estimative delle poste iscritte in bilancio. Infatti, “l’erronea valutazione delle attività e passività della società è insufficiente a concretare il reato di false comunicazioni sociali, il cui elemento soggettivo richiede l’intenzione di porre in essere una situazione ingannevole”¹².

Secondo un primo orientamento, le valutazioni dovrebbero essere necessariamente poste al di fuori dalla sfera di operatività della norma in esame. Si osserva al riguardo che il termine “fatti” va riferito a dati della realtà obiettiva, mentre i giudizi di valore hanno un contenuto squisitamente soggettivo e, concretandosi in apprezzamenti per la loro natura assai variabili, non possono mai dirsi a rigore veri o falsi¹³. Rientrerebbero, invece, nella previsione punitiva solo le cosiddette valutazioni semplici, le quali si esauriscono in una semplice operazione logico-estimativa.

Il dettato dell’articolo 2621 fornisce però ulteriori informazioni riguardanti le suddette valutazioni. Viene, infatti, collocato nella norma l’inciso “ancorché oggetto di valutazioni” riferito ai fatti materiali rispondenti al vero, oggetto dell’esposizione. L’inserimento sembra voler tenere conto del fatto che il documento di bilancio, per propria natura, debba essere oggetto di valutazioni e che queste, per quanto caratterizzate da elementi soggettivi, debbano comunque aderire alla generale osservanza della rispondenza al vero. Infatti, il comma 4 dell’articolo in esame, prevede, conclusivamente, che il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che differiscono in misura non superiore al 10% di quella corretta, singolarmente considerate.

In ultima analisi, in materia di valutazioni e, più in generale, di fatti rispondenti al vero costituenti comunicazione sociale, l’articolo 2621 reca delle disposizioni largamente auspicate nel corso della vigenza della precedente norma, con le quali si determinano due soglie, espresse in misura percentuale della variazione del risultato economico di esercizio (la prima) e del patrimonio netto (la seconda), superate le quali vi è rilevanza ai fini della punibilità del reato in commento. La soglia quantitativa è del 5% del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, mentre è pari all’1% con riferimento al patrimonio netto, secondo un ordine di valori ritenuti corretti dalla *Security Exchange Commission* (SEC) degli Stati Uniti.

¹² Cass. Pen., n. 5399 del 12.06.1984.

¹³ Anche la giurisprudenza della Suprema Corte, v. Cass., sez. V, 14.12.1994, Pozzo, ha accolto recentemente questa posizione, anche se con differenti argomentazioni; in base alla lettera della norma incriminatrice, per la Corte, il falso “deve avere rigorosamente ad oggetto fatti...e non mere valutazioni”. Tale esigenza discenderebbe dalla considerazione “che la tutela ha per oggetto non un giudizio economico relativo alla società, ma l’aspetto documentale delle comunicazioni sociali, circa il quale soltanto è ravvisabile un affidamento ragionevole...dei destinatari”.

L'ELEMENTO OGGETTIVO DEL REATO: L'OMISSIONE

Il comportamento lesivo dell'interesse ad una trasparente rappresentazione della realtà societaria può essere costituito, oltre che da un comportamento commissivo, da quello di segno opposto e, cioè, omissivo. Le disposizioni dell'articolo 2621 prevedono, infatti, la possibilità che i soggetti qualificati quali possibili autori del reato di false comunicazioni sociali commettano l'illecito anche attraverso l'omissione di informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. In materia di reati omissivi, si ricorda che l'ultimo comma dell'articolo 40 del codice penale stabilisce che “non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo”¹⁴.

Circa il particolare profilo, può risultare di un certo interesse la valutazione della posizione dei sindaci quali membri dell'organo di controllo, in relazione all'ipotesi omissiva delle false comunicazioni. Secondo quanto riconosciuto in giurisprudenza¹⁵, seppure con riferimento alla precedente formulazione della norma incriminatrice, i sindaci erano chiamati a rispondere a titolo di concorso del reato di esagerata valutazione dei conferimenti, in quanto titolari di una funzione di controllo (artt.2403, 2405 e 2407 c.c.) e quindi soggetti obbligati all'impedimento del reato ai sensi del citato articolo 40 del codice penale.

La chiave di lettura proposta risente probabilmente della particolare natura dell'organo in questione. I sindaci, infatti, svolgono un'attività di controllo che supera i limiti dell'interesse della società e dei soci, per investire l'osservanza generale delle norme di legge che presidiano la gestione della società. Secondo quanto stabilito dall'articolo 2403 del codice, il collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della legge e dell'atto costitutivo ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, con particolare attenzione alla corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e l'osservanza delle norme stabilite per la valutazione del patrimonio sociale. La funzione dei sindaci, in sintesi, sembra direttamente preordinata ad impedire la commissione dell'illecito di false comunicazioni sociali, delle quali, si ricorda, il reato di falso in bilancio costituisce sottospecie. Quindi, l'omissione della vigilanza espressa dal precetto codicistico ed attuata nella consapevolezza della falsità, giustifica pienamente il concorso del sindaco nel falso dell'amministratore.

¹⁴ Per completezza, si riporta l'intero testo dell'articolo 40 c.p.: “Art. 40. Rapporto di causalità.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

¹⁵ Cass. Pen., del 28.02.1991.

IL BENE GIURIDICO TUTELATO

Con l'adozione della nuova formulazione degli articoli 2621 e 2622 assistiamo al definitivo abbandono di quella scelta incriminatrice che è stata riconosciuta ed identificata da buona parte della dottrina nella tesi della plurioffensività del reato di false comunicazioni sociali¹⁶.

Dal concetto di plurioffensività si muoveva, infatti, l'orientamento che coniugava la tutela della fede pubblica con quella del patrimonio, peraltro inteso in senso lato: l'illecito per la natura che gli era propria aggrediva da un lato, l'interesse generale a che il pubblico possa fidarsi di determinate documentazioni e comunicazioni di cui è destinatario, particolarmente indicate dalla legge come idonee alla formulazione di un giudizio di certezza, e, dall'altro, gli interessi economici alla cui tutela è sostanzialmente diretto l'ordinamento giuridico delle società commerciali.

La precedente esperienza ha senza dubbio suggerito la necessità di distinguere due differenti ipotesi che trovano forma, come si evince dalla relazione illustrativa al decreto delegato, nei due articoli che delineano le ipotesi di false comunicazioni sociali.

Quello di cui all'articolo 2621 è un reato di pericolo, posto a salvaguardia della fiducia che deve essere riposta da parte dei destinatari nella veridicità dei bilanci o delle comunicazioni societarie.

Potremmo dire che esso costituisca la prima fondamentale prospettiva di lettura del problema delle false comunicazioni che già nella previgente formulazione fece accostare il reato in esame ai delitti contro la fede pubblica¹⁷, individuando in quest'ultima il bene giuridico protetto dalla norma. Secondo alcuni autori, l'art. 2621 n.1 già delineava una ipotesi di falsità ideologica in scrittura privata eccezionalmente punita, in deroga alla generale regola codicistica di cui all'articolo 485 del codice penale, per lo spiccato valore probatorio degli atti su cui ricade la falsità (bilanci, relazioni ed altre comunicazioni sociali). Il maggiore rigore punitivo veniva, in questo senso, individuato nella natura degli atti previsti dal suddetto articolo 2621, i quali, pur conservando la natura di scritture private, per i diversi interessi che coinvolgono ed il numero potenzialmente indeterminato dei loro destinatari, sarebbero stati accostati agli atti pubblici, la cui falsità ideologica è giust'appunto considerata come lesiva della pubblica fede¹⁸.

¹⁶ Oltre all'autore citato alla nota precedente si veda *Conti, Diritto penale commerciale, Morselli, False comunicazioni sociali*. Contra, invece, *Musco, La società per azioni nella disciplina penalistica*, in *Trattato delle società per azioni*, vol.IX, il quale evidenzia che la pretesa di far rientrare nell'oggettività giuridica del delitto di cui all'art.2621 n.1 c.c. tutti gli interessi protetti dall'ordinamento delle società di commercio trasformerebbe la fattispecie in questione in una sorta di “panreato”.

¹⁷ Invero vi sono state in passato obiezioni di ordine generale circa l'attitudine del concetto di fede pubblica ad identificare un *quid* suscettivo di protezione giuridico-penale: obiezioni legate soprattutto alla vaghezza dell'enunciato, che non descriverebbe in realtà alcun “bene”, materiale od immateriale, ma rappresenterebbe un semplice attributo di determinate cose materiali, risolvendosi così in un astratto raggruppamento di ipotesi criminose fondato unicamente sul mezzo di aggressione.

¹⁸ Corciulo, *Falsi in bilancio*.

Questo orientamento, al quale sono state mosse molteplici critiche, sembra poter confermare anche nella attuale formulazione un elemento di continuità, confermato dalla esplicita indicazione della relazione illustrativa del decreto. Tuttavia, la scelta operata dal legislatore di riservare a questa ipotesi una severità sanzionatoria particolarmente mite, tanto da prevederla a titolo di reato contravvenzionale, sembra determinare l'impossibilità di accostare la fattispecie di cui all'articolo 2621 ad alcuno dei delitti di falso previsti dal codice penale a tutela dell'interesse generale alla fede pubblica.

E seppure l'accostamento al delitto di falso materiale in scrittura privata di cui all'articolo 485 c.p. sembra destare qualche suggestivo parallelo, come ad esempio l'utilizzo della stessa impostazione incriminatrice, basata sul fine di conseguire per sé e per altri un ingiusto profitto, alcuni altri elementi sembrano allontanare definitivamente le due fattispecie, quali ad esempio la considerazione che la comunicazione sociale oggetto della norma incriminatrice potrebbe assumere anche forma verbale, laddove invece, la falsità ideologica (o quantomeno la lesione della pubblica fede come conseguenza di essa) sarebbe configurabile solo in rapporto agli atti scritti. Si aggiunga che la fattispecie di cui all'articolo 485 punisce la falsità materiale e non quella ideologica (che non sarebbe diversamente concepibile) nella formazione di una scrittura privata. Sotto tale profilo, l'accostamento sembrerebbe maggiormente probabile con il delitto di cui all'articolo 483 del codice penale, che punisce la falsità ideologica commessa da privato in atto pubblico.

Le suddette valutazioni porterebbero a considerare che l'oggetto della tutela sia costituito dall'interesse dei soci all'esatta conoscenza della situazione economica della società, giustificata dalla necessità di garantire un controllo trasparente sulla gestione sociale, a favore soprattutto di tutti i soggetti che partecipano, anche passivamente (si pensi ai creditori), all'attività della società, ma non sono detentori di poteri gestori.¹⁹

Tuttavia, la circostanza che il reato sia previsto a titolo contravvenzionale rende non del tutto convincente anche la tesi da ultimo esposta, anche in visione del fatto che l'oggetto giuridico di tutte le contravvenzioni, nell'impostazione originaria del codice penale, è l'interesse dello Stato al regolare e proficuo svolgimento dell'attività della Pubblica Amministrazione, anche se nei termini generali di prevenzione al verificarsi di danni, lesioni e minacce di lesioni di beni o interessi. In quest'ottica appare verosimile l'emersione dell'interesse generale dello Stato alla realizzazione di un più compiuto controllo sull'attività delle società ed alla regolarità della gestione sociale che troverebbe, conclusivamente, riferimento nel dovere di tutela della trasparenza economica dell'ente.

¹⁹ Tale impostazione è compatibile con l'assenza di eventi di danno patrimoniale, atteso che il reato risulterebbe astrattamente configurabile anche nei casi in cui l'interesse alla trasparenza della gestione rispecchiata dalle comunicazioni sociali fosse leso dal compimento di falsità realizzate a vantaggio dei soci.

I SOGGETTI ATTIVI

Va premesso che il principio dell'ordinamento giuridico, riassunto dal noto brocardo *societas delinquere non potest*, trova fondamento anche successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disposizioni in materia di responsabilità amministrativa delle società. Le persone giuridiche in quanto tali non possono costituire autonomo centro di imputazione della responsabilità penale, nel quadro della lettura tradizionale dell'articolo 27 Cost. Il responsabile del reato va dunque individuato avuto riguardo al comportamento del singolo o nel concorso di più azioni condotte da diversi soggetti. Un conto, tuttavia, è considerare su quale soggetto sia rinvenibile la responsabilità penale ed altro è prevedere delle conseguenze che l'ordinamento riconduce ad un ente come conseguenza delle attività illecite condotte dagli organi di cui quest'ultimo si compone.

La fattispecie delineata conferma la scelta di fondo operata nel testo previgente dell'articolo 2621 con riferimento ai soggetti attivi dell'illecito; l'ipotesi prevede chiaramente la descrizione di un reato proprio, cioè un reato che può avere per soggetti attivi solo persone rivestite di particolari qualifiche, strettamente connesse con l'esercizio dei poteri di amministrazione sociale. Sembra anche potersi escludere che il reato in esame sia un reato plurisoggettivo, dal momento che la partecipazione di più soggetti non rappresenta elemento costitutivo della fattispecie, essendo anzi possibile che l'autore sia una sola persona, come nel caso dell'amministratore delegato nel compimento di uno specifico atto riservatogli oppure del Presidente del consiglio di amministrazione o dell'amministratore unico di una società.

Rispetto al vecchio testo, tuttavia, la nuova previsione normativa enuclea i soggetti che nell'ambito societario sono preposti a funzioni di alta direzione e controllo (che ricomprendono anche l'esercizio di funzioni *latu sensu* amministrative) individuandoli espressamente negli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori. Non vi è dubbio che la figura di maggior rilievo sia quella degli *amministratori*, atteso che a questi ultimi sono affidate le funzioni di direzione e gestione amministrativa e, quindi, i compiti più incisivi ai fini economico-sostanziali rinvenibili nella regolamentazione dei complessi rapporti amministrativi facenti capo alla società, sebbene con diversa estensione ed incisività in funzione della differente impostazione della compagine societaria.

Per la nozione di direttore generale occorre, invece, risalire a quanto indicato dall'articolo 2396 del codice, ove si stabilisce che le disposizioni concernenti la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori nominati dall'assemblea o per disposizione dell'atto costitutivo, con riferimento ai compiti che sono affidati loro²⁰. In questo senso, devono ritenersi direttori generali quei dirigenti a cui (per

²⁰ Sulla nozione di direttore generale si rimanda a *Ferri, Manuale di diritto commerciale*.

delibera del consiglio d'amministrazione, dell'assemblea o dell'atto costitutivo) spettano poteri di direzione e controllo sull'intera attività imprenditoriale della società; esulano quindi dalla nozione di direttore generale i casi di direzione di singole sedi ed uffici, per quanto di notevole rilievo.

Tuttavia la giurisprudenza²¹ aveva già chiarito che agli effetti delle norme penali previste nei capi I e ss. del titolo XI, la nozione di direttore generale è più ampia, dovendosi con essa considerare non tanto l'esistenza di una investitura formale, quanto piuttosto l'esercizio di fatto delle funzioni proprie di tale qualifica. Tale impostazione trova conferma anche nell'attuale riscrittura normativa, con particolare riferimento a tutti quei casi in cui vi sia un esercizio di fatto di funzioni, fatti-specie cui si richiama il comma 1 dell'articolo 2639, di cui si dirà più diffusamente oltre.

Nella nuova formulazione dell'articolo 2621 non sono state, invece, riprodotte le figure dei promotori e dei soci fondatori, che appaiono essere soggetti di per sé privi dei poteri e degli uffici attinenti alla amministrazione ed al funzionamento della compagine societaria. Essi, infatti, in qualità di promotori sono coloro che, in base al disposto di cui all'art. 2337 del codice, nella costituzione di una società per azioni a mezzo di pubblica sottoscrizione firmano il programma della società che si intende costituire. I soci fondatori sono coloro invece che stipulano l'atto costitutivo di una società per azioni, sia nella forma della costituzione simultanea che in quella della pubblica sottoscrizione (ai sensi dell'articolo 2341)²². La precedente formulazione, con riferimento ai suddetti soggetti prestava il fianco alla critica che muoveva dall'osservazione che la qualità di promotore può essere rivestita anche da una persona giuridica.

Di converso, debbono considerarsi potenziali soggetti attivi tutti coloro che siano tenuti a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia i soggetti che esercitino in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione pur non essendone formalmente investiti ovvero pur non risultando titolari della funzione prevista. Quanto sopra costituisce il contenuto dell'articolo 2639 con il quale si procede alla tipizzazione, tra l'altro, della figura di amministratore di fatto, cui la giurisprudenza formatasi sulla precedente nozione del reato aveva concordemente riconosciuto piena soggezione alle disposizioni penali. L'espressa equiparazione ai fini della responsabilità penale dell'amministratore di fatto deve, comunque, intendersi circoscritta ai termini di continuità e significatività della funzione svolta. La formulazione si ricollega, quindi, alla nozione di amministratore di

21 Per tutte si veda Cass. Pen. 8.11.1983.

22 Al riguardo, la dottrina ha osservato che l'inclusione dei promotori e dei soci fondatori tra i soggetti attivi del reato di false comunicazioni sociali risiedeva nella responsabilità di cui i citati soggetti sono portatori verso la società ed i terzi, al fine della tutela della veridicità delle comunicazioni da essi fatte al pubblico per la costituzione della società. Si tratta, inoltre, di soggetti che possono ottenere particolari benefici nel primo quinquennio di vita della società. In merito, si veda *Antolisei, Manuale di diritto penale – leggi complementari*.

fatto elaborata dalla dottrina e giurisprudenza, termine con il quale si intende la persona che esercita concretamente le funzioni inerenti ad una determinata carica sociale, senza averne ricevuto investitura nelle forme di legge, ovvero la cui nomina è affetta da vizi o la cui carica è cessata. In questo senso, è del tutto coerente prevedere la punibilità di un soggetto il quale, ad esempio, nominato amministratore in presenza di una causa di incompatibilità dovesse commettere il reato in esame; al contrario, sottrarre il predetto soggetto dall'ambito punitivo porterebbe a conseguenze inaccettabili quali la possibilità di approfittare della determinata condizione per porre in essere liberamente atti riconducibili al precetto dell'articolo 2621.

Sono da considerarsi soggetti attivi del reato in esame anche le persone che hanno la direzione di consorzi, secondo quanto stabilito dall'articolo 2615-*bis* del codice, ove sono indicati come responsabili della redazione della situazione patrimoniale con l'osservanza delle norme relative al bilancio d'esercizio delle società per azioni.

Del pari, rispondono, altresì, dello stesso reato gli amministratori giudiziari e ed i commissari governativi. Si tratta dei soggetti che espressamente venivano indicati dal previgente articolo 2636 del codice come soggetti ai quali si rendevano applicabili le pene previste agli articoli 2621 e seguenti nei casi in cui avessero commesso alcuni dei fatti ivi previsti. La riforma degli illeciti societari ha abbandonato per tale profilo la precedente impostazione di espressa individuazione dei soggetti interessati, preferendo piuttosto compiere una equiordinazione soggettiva di ordine generale riferibile a tutti gli operatori che si trovino a svolgere la stessa funzione, benché diversamente qualificata, ma pur sempre caratterizzata dagli elementi di continuità e significatività rispetto ai poteri tipici della funzione medesima. Invero, sembrerebbe sufficiente tale previsione ad includere amministratori giudiziari e commissari governativi tra i soggetti che rispondono dei reati di cui al nuovo Titolo XI. Tuttavia, l'articolo 2639 comma 2 precisa ulteriormente che le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati di amministrare la società dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza. In questo caso, il richiamo ad amministratori giudiziari e commissari governativi è diretto ed è giustificato, come si evince dalla relazione illustrativa al decreto legislativo n. 61/02, dall'esigenza di razionalizzare l'intera materia. Al riguardo, ci si limita ad alcune osservazioni:

- il comma 2 dell'articolo 2639 limita la sua attenzione alle disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori intendendo, verosimilmente, porre in luce termini entro i quali gli amministratori giudiziari o i commissari possano compiere atti previsti come reato, escludendo, invece, le altre figure societarie; la nomina ad amministratore giudiziario, infatti, presuppone la revoca dei sindaci;
- il suddetto comma 2, poi, si inserisce quale norma di chiusura al fine del coordinamento delle nuove disposizioni con quelle del codice penale, in considerazione della revisione dell'intera materia riguardante i profili punitivi degli illeciti degli amministratori giudiziari e dei commissari governativi, precedentemente

previsti dalle disposizioni speciali di cui all’abrogato capo IV del Titolo XI del codice ed ora ricondotti alla disciplina generale;

- al riguardo, infatti, la riserva relativa all’applicazione delle norme concernenti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione vale ad escludere il concorso formale fra i reati previsti in materia dal Titolo XI del codice civile e quelli del codice penale allo scopo, altresì, di affermare la prevalenza delle norme di quest’ultimo.

L’ELEMENTO SOGGETTIVO DEL REATO

Come detto precedentemente, il reato in esame prevede una fattispecie di pericolo, punita a titolo contravvenzionale. Al riguardo, va immediatamente chiarito che esso è costruito come deroga al principio generale in materia di contravvenzioni di cui agli articoli 42, ultimo comma, e 43 del codice penale, secondo i quali tale tipologia di illeciti è punibile tanto se il soggetto ha commesso il relativo fatto con dolo quanto se l’ha commesso con colpa²³. Infatti, il reato di false comunicazioni sociali previsto dall’articolo 2621 è punito solo se commesso con dolo specifico.

La norma prevede, in particolare, che il comportamento illecito sia sorretto dalla *“intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto”*. In merito, occorre distinguere i due momenti che sembrano caratterizzare l’elemento soggettivo del reato in rassegna. Il primo concerne il fine di procurare a sé o ad altri un profitto; tale elemento, più che costituire parte vera e propria dell’elemento soggettivo del reato sembrerebbe da riferirsi all’*in sé* dell’illecito, che, come è stato osservato da alcuni autori²⁴, non è mai fine a sé stesso, ma è connotato dalla presenza di finalità volte ad offendere interessi più concreti, sfocianti nella frode insita nell’artificio della falsità.

Il secondo punto mette in rilievo le finalità espressamente ingannatorie poste in essere dall’autore del reato. Infatti, la locuzione utilizzata chiarisce fuori da ogni dubbio la necessità che, ai fini della configurazione del reato, sia rilevata la coscienza e la volontà dell’azione lesiva unita alla specifica intenzione di ingannare i soci o il pubblico.

²³ Si riporta il testo dell’articolo 42, u.c., del codice penale: “Art. 42.

Omissis...

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa.”

²⁴ In merito, si rimanda a quanto già espresso alla nota n. 3.

L'analisi dell'elemento soggettivo del reato in rassegna pone in luce un criterio di continuità tra la precedente formulazione dell'articolo 2621 e quella adottata dal legislatore delegato, costituito dalla sussistenza del medesimo grado di intenzionalità nel compimento dell'illecito. La previgente disciplina, infatti, richiedeva la presenza dello stesso dolo specifico che la giurisprudenza della Suprema Corte²⁵ aveva individuato nel termine fraudolentemente e consistente nell'intenzione di trarre in inganno o di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, ma non necessariamente di arrecare un danno²⁶. La continuità, sembra confermare al riguardo la relazione illustrativa, sta proprio nell'esplicitazione dell'avverbio nella formula di più facile interpretazione dell'intenzionalità *“di ingannare i soci o il pubblico”*.

FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI: L'IPOTESI DESCRITTA DALL'ARTICOLO 2622

La fattispecie delineata dall'articolo 2622 del codice, rubricata *“False comunicazioni sociali in danno dei soci e dei creditori”*, è, come detto, in rapporto di sussidiarietà con quella di cui all'articolo che precede. Per questa ragione, essa presenta buona parte degli elementi costitutivi del reato dettato dall'articolo 2621, per differirne in ordine ai seguenti profili:

- la norma è posta a tutela esclusiva del patrimonio della società, diretta quindi verso gli interessi economici delle società commerciali e dei soci, anziché nei confronti dell'interesse pubblico di affidarsi a documentazioni e comunicazioni idonee a formare un giudizio di certezza (come per il reato di cui all'articolo 2621).;
- proprio in ragione delle differenti finalità di tutela, è costituita come reato di danno (e non di pericolo);
- si tratta di reato previsto a titolo delittuoso, connotato quindi di elementi di maggiore gravità punitiva;
- per il perfezionamento del delitto è richiesto il verificarsi dell'evento costituito dal danno cagionato ai soci o ai creditori;
- è prevista quale condizione di procedibilità, la presentazione di querela da parte della persona offesa, salvo che il delitto sia commesso in danno dello Stato o di altri enti pubblici o delle Comunità europee ovvero nel caso di società quotate in mercati regolamentati e, pertanto, soggette alla vigilanza da parte dell'Autorità preposta.

²⁵ Cass. Pen. 22.03.1984 e Cass. Pen. 13.12.1983.

²⁶ Su tale specifico punto, si veda, in particolare, Cass. Pen. n. 15099, del 22.04.2002, nonché Cass. Pen., n. 854 del 18.03.1999, e n. 3666 del 27.03.1992.

Per gli altri elementi, riproponendo il delitto le condotte previste nella ipotesi contravvenzionale, sotto forma delle medesime modalità comportamentali, si deve necessariamente rimandare alle considerazioni innanzi esposte, eccezion fatta per l’oggetto della tutela giuridica accordata dalla norma e della necessità, ai fini del perfezionamento del delitto, della causazione di un danno patrimoniale ai soci o ai creditori.

In ordine alla procedibilità del delitto, come già accennato nell’elencazione degli elementi di difformità del reato rispetto a quello di cui all’articolo 2621, occorre distinguere circa la natura delle società in cui operano i soggetti attivi. Nel caso di società non quotate è espressamente richiesta la formale presentazione della querela della persona offesa ai fini della procedibilità del delitto. Al contrario, per le società quotate in mercati regolamentati, soggette quindi alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 58/98 (T.U.I.F.), non è richiesta la querela ed il reato è procedibile d’ufficio.

Il profilo della procedibilità trova il proprio parallelo nel trattamento sanzionatorio riservato ai due differenti casi, nel senso che il delitto commesso in società non quotate è punito (sempre al verificarsi del danno patrimoniale dei soci o dei creditori) con la reclusione da sei mesi a tre anni, mentre nel caso dello stesso comportamento illecito commesso con riferimento a società quotate, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Un ultimo cenno va fatto circa la scelta del legislatore di differenziare, al pari del caso delle società quotate, il delitto commesso in danno dello Stato e di altri enti pubblici o delle Comunità europee, con riferimento al quale non è necessaria la proposizione della querela. La relazione illustrativa precisa, al riguardo, che con tale disposizione si è data attuazione al principio previsto alla lettera i) dell’art. 11 della legge n. 366/01, che imponeva di “evitare [...] disparità di trattamento rispetto a fattispecie di identico valore”. L’operazione appare, comunque, coerente con l’impostazione del sistema punitivo, in considerazione del fatto che gli interessi dello Stato e degli enti da esso dipendenti nonché delle Comunità europee, ancorché di natura squisitamente patrimoniale, meritano un’attenzione privilegiata rispetto a ciò che si prevede nel caso di creditori o soci ordinari.

LA FATTISPECIE DEL FALSO IN PROSPETTO

Con l'articolo 2623 viene introdotta nell'ordinamento una nuova fattispecie di reato punita a titolo contravvenzionale, costituita dal comportamento illecito di colui il quale nei prospetti informativi espone false informazioni ovvero occulta notizie in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari del documento. Si tratta di previsioni che non erano contemplate nella previgente stesura del Titolo XI del codice civile ed in conseguenza di ciò la rilevanza penale del descritto comportamento aveva generato contrasti giurisprudenziali di natura interpretativa. Secondo una interpretazione, infatti, il falso in prospetto era riconducibile alla fattispecie di false comunicazioni sociali, con le relative onerose conseguenze sul piano punitivo. Per tali esposte ragioni, il legislatore delegante ha adottato le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 3 ottobre 2001, n. 366, ove è contenuto lo specifico criterio direttivo di delega al fine di delineare il reato di falso in prospetto.

Si tratta di illecito commesso nella formazione di specifici documenti costituiti da:

- prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati;
- documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio (OPA e OPS).

Il bene giuridico oggetto della tutela penale è costituito, come per il caso delle fattispecie di false comunicazioni sociali, da un duplice profilo. Il primo volto a tutelare gli investitori sulla veridicità e trasparenza delle informazioni contenute nel documento, in modo da garantire il pubblico circa l'idoneità delle informazioni ivi contenute, le quali sono il principio base per l'effettuazione di scelte consapevoli di investimento. L'altro, finalizzato alla tutela reale degli interessi economico-patrimoniali degli investitori stessi.

In conseguenza di tale impostazione, sono state previste due distinte fattispecie che, ferma restando l'identità della condotta, prevedono sanzioni differenziate a seconda che la condotta stessa abbia o non abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari e, quindi:

- la pena dell'arresto fino ad un anno, per l'ipotesi di reato (di pericolo) senza che si sia verificato l'evento dannoso;
- la pena della reclusione da uno a tre anni (fattispecie delittuosa di danno) quando la condotta abbia cagionato un danno patrimoniale ai destinatari.

Astrattamente, soggetto attivo dell'illecito descritto è rappresentato da chiunque ponga in essere il comportamento lesivo dell'interesse, non essendo necessaria, a differenza degli altri reati, una particolare qualifica soggettiva connessa all'impresa per la quale si espone il prospetto. Tuttavia, particolare attenzione va rivolta verso quei soggetti che professionalmente operano quali intermediari finanziari nell'ambito della sollecitazione all'investimento.

L'elemento soggettivo del reato è a titolo esclusivamente doloso, essendo richiesta la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare, vale a dire, la coscienza e la volontà dell'azione o dell'omissione. Si tratta, in particolare, di dolo specifico, con riferimento al quale è chiesta l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto e di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Al riguardo, valgono le medesime osservazioni avanzate per il reato di false comunicazioni sociali, di cui all'articolo 2621, che pur essendo punito a titolo contravvenzionale, prevede l'elemento psicologico del dolo (specifico), in deroga a quanto disposto dagli articoli 42, ultimo comma, e 43 del codice penale. Infatti, la fattispecie di falso in prospetto, ove non si sia verificato l'evento dannoso, integra i medesimi suddetti elementi di reato contravvenzionale per il quale è richiesta la coscienza e la volontà dell'azione.

Il comportamento costituente reato può essere sia di natura commissiva che omissiva. Il primo è dato dall'esposizione di false informazioni; il secondo dall'occultamento di dati o notizie. Per ambedue i casi, la condotta deve essere idonea ad indurre in errore i destinatari del prospetto falso.

Per ambedue le fattispecie si tratta di reato procedibile d'ufficio. Il tentativo non è contemplato.

LE FALSITÀ NELLE RELAZIONI O NELLE COMUNICAZIONI DELLE SOCIETÀ DI REVISIONE

Il reato in esame è previsto dall'articolo 2624 del codice, in attuazione della delega legislativa contenuta nella legge n. 366/01, all'articolo 11, comma 1, lettera a), n. 3). Anche per tale illecito la citata legge delega ha stabilito, quale criterio direttivo, la previsione di due distinte fattispecie, differenziate nella sanzione penale, adottata in funzione dell'aver o meno cagionato un danno patrimoniale ai destinatari. Viene, peraltro, confermata la medesima impostazione adottata per gli illeciti previsti dal Capo I in commento, rubricato “Delle falsità”.

L'ipotesi di reato dell'articolo in commento è analoga al delitto di “falsità nelle relazioni o comunicazioni della società di revisione”, previsto dall'articolo 175 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria. Pertanto, quest'ultima, a seguito dell'entrata in vigore del decreto delegato di riforma degli illeciti penali societari, viene abrogata ai sensi di quanto disposto dall'articolo 8 del decreto medesimo. Le disposizioni dettate dal nuovo articolo 2624 del codice mirano complessivamente alla semplificazione della condotta illecita, limitata all'attestazione del falso o all'occultamento di informazioni.

Come cennato sopra, la condotta illecita è rappresentata dalla falsa attestazione o dall'occultamento di informazioni concernenti la situazione economica, patrimo-

niale o finanziaria del soggetto economico sottoposto a revisione; essa, pertanto, può configurarsi sia nella forma attiva che omissiva, ma deve essere pur sempre caratterizzata dalla idoneità ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni circa le informazioni di cui sono portatrici. La sussistenza o meno dell'evento dannoso (che abbia cagionato un nocumento di natura patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni), determina le differenze in ordine alla soluzione punitiva scelta dal legislatore.

Soggetti attivi sono i responsabili della revisione. In ciò risiede un altro motivo di diversità rispetto alla formulazione di cui all'abrogato articolo 175 del TUIF, che individuava meno puntualmente i soggetti attivi, identificandoli negli amministratori e nei soci responsabili della revisione.

Per quanto riguarda l'elemento psicologico del reato, è previsto che la condotta sia posta in essere con la consapevolezza delle falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Anche in questo caso, operando una puntuale armonizzazione del trattamento sanzionatorio di questa ipotesi di falsità con quello delle false comunicazioni sociali e del falso in prospetto, viene prevista una contravvenzione, punita con l'arresto fino a un anno, e un delitto, punito con la più grave sanzione della reclusione da uno a quattro anni, in funzione del verificarsi o meno, dell'evento materiale del danno patrimoniale ai destinatari. Valgono, dunque, le stesse considerazioni già svolte per il falso in prospetto, sia in materia di tentativo, che non è ammesso, sia in ordine all'elemento psicologico del dolo, che per il reato contravvenzionale opera in deroga a quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 42 del codice penale.

L'ILLECITO DELL'IMPEDITO CONTROLLO

L'articolo 2625 conclude la serie di fattispecie previste dal Capo I del Titolo XI del codice, occupandosi dell'illecito dell'impedito controllo, il quale è costituito da quella condotta di illegittimo ostacolo al corretto esercizio dell'attività di controllo, che tipicamente interessa le compagini societarie.

La condotta è di natura strettamente attiva e trova i suoi elementi costitutivi nell'azione dell'impedire il controllo o, comunque, nell'ostacolo all'esercizio di tali funzioni ispettive attribuite dalla legge ai soci, agli organi sociali o alle società di revisione. La formulazione della norma, letteralmente prevede che l'impedimento possa essere realizzato occultando documenti o adottando altri artifici idonei. Proprio quest'ultima previsione riferita ad altri artifici fa, comunque, ritenere che la condotta non debba essere necessariamente posta in essere attraverso dei comportamenti strettamente codificati, ma possa realizzarsi con modalità di varia entità

che presentito, tuttavia, il carattere dell'idoneità a conseguire lo scopo proprio dell'illecito in esame. Al riguardo, va osservato che le finalità di consentire il regolare svolgimento delle attività ispettive sono tutelate prevedendo quale condotta illecita, sia il fatto di impedire il controllo, sia la possibilità di un mero ostacolo al controllo stesso, il quale, pur non essendo evitato del tutto, è reso più faticoso e, pertanto, meno incisivo. Va osservato, inoltre, che l'impedimento o l'ostacolo, per poter configurare l'illecito in esame, devono essere operati nei confronti di particolari soggetti. Si tratta di:

- soci;
- altri organi sociali (si pensi ad esempio ai sindaci);
- società di revisione.

In particolare, l'inserimento di quest'ultima figura, costituisce una delle novità di cui è portatrice la norma, rispetto a quanto rinvenibile nella previgente disposizione dettata dall'articolo 2623 del codice civile.

Sempre in ordine alla condotta, si osserva che la stessa può essere posta in essere solamente dagli amministratori. Sotto tale profilo, si assiste ad una sorta di anticipazione delle fattispecie di cui al successivo Capo II del codice ove sono previsti gli illeciti propri degli amministratori, in considerazione delle responsabilità affidate a tale importante figura societaria.

Sotto il profilo sanzionatorio, si osserva che l'illecito è previsto, nell'ipotesi base, a titolo di violazione amministrativa; solo in presenza del medesimo comportamento illegittimo cui consegua un danno ai soci, l'illecito diventa penalmente rilevante. Nel dettaglio:

- la prima ipotesi prevede la punibilità degli amministratori responsabili dell'illecito con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro;
- per il reato è stabilita, invece, la reclusione fino ad un anno. Il delitto, tuttavia, è perseguibile a querela della persona offesa.

L'oggetto della tutela va distinto proprio in funzione delle diversità rilevabili nelle due fattispecie innanzi descritte. Deve, pertanto, individuarsi, in senso generale, nel regolare esercizio del controllo che è garante del corretto svolgimento delle attività societarie. Nello specifico caso del delitto, poi, l'oggetto della tutela è integrato dall'interesse specifico dei soci all'integrità del patrimonio.

Appendice

Art. 2621 c.c. (False comunicazioni sociali)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale, o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino ad un anno e sei mesi.
2. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.
3. La punibilità è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5% o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
4. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Pena edittale	Arresto fino a un anno e sei mesi
Procedibilità	D'ufficio
Fermo	Non consentito
Arresto in flagranza	Non consentito
Custodia in carcere	Non consentita
Altre misure cautelari coercitive	Non consentite
Intercettazioni	Non consentite
Sanzioni penali accessorie	Se l'illecito contravvenzionale è commesso con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o del mestiere ovvero dei doveri ad essi attinenti, e la pena inflitta a seguito di condanna è almeno pari ad un anno di arresto: <ul style="list-style-type: none"> • <i>sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;</i> Se l'illecito contravvenzionale è commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio: <ul style="list-style-type: none"> • <i>sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.</i>
Prescrizione	Ordinaria: 3 anni; In caso di interruz. del corso della prescriz.: 4 anni e mezzo
Giudizio abbreviato	Consentito – riduzione della pena di un terzo
Applicazione della pena su richiesta (con riferimento alla pena edittale)	Consentita

CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE EX D.LGS. 231/01– ART. 25-TER

Sanzione amministrativa pecuniaria	<ul style="list-style-type: none"> • Sanzione da cento a centocinquanta quote 	min.: da 25.822,84 a 154.937,07 € max. da 38.734,27 a 232.405,60 €
altre sanzioni	Confisca	obbligatoria, in caso di condanna
circostanze aggravanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità	la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
circostanze attenuanti e riduzioni delle sanzioni	a) se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo ovvero se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; b) se l'ente: <ol style="list-style-type: none"> 1. ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 2. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 	a) la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e comunque: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 € • max: 103.291,38 € b) la sanzione è ridotta da un terzo alla metà a condizione che una delle circostanze sub 1. e 2. si verifichi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Se concorrono 1. + 2., la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 €
	<ul style="list-style-type: none"> • tentativo 	Sanzione pecuniaria ridotta da un terzo alla metà
misure cautelari amministrative	<ul style="list-style-type: none"> • sequestro preventivo • sequestro conservativo 	
giudizio abbreviato	<u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.	
applicazione della sanzione su richiesta	<u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.	

Art. 2622 c.c. (False comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori)

1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, esponendo fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni, ovvero omettendo informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, cagionano un danno patrimoniale ai soci o ai creditori sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Si procede a querela anche se il fatto integra altro delitto, ancorché aggravato a danno del patrimonio di soggetti diversi dai soci e dai creditori, salvo che sia commesso in danno dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.
3. Nel caso di società soggette alle disposizioni della parte IV, titolo III, capo II, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la pena per i fatti previsti al primo comma è da uno a quattro anni e il delitto è procedibile d'ufficio.
4. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
5. La punibilità per i fatti previsti dal primo e terzo comma è esclusa se le falsità o le omissioni non alterano in modo sensibile la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene. La punibilità è comunque esclusa se le falsità o le omissioni determinano una variazione del risultato economico di esercizio, al lordo delle imposte, non superiore al 5 per cento o una variazione del patrimonio netto non superiore all'1 per cento.
6. In ogni caso il fatto non è punibile se conseguenza di valutazioni estimative che, singolarmente considerate, differiscono in misura non superiore al 10 per cento da quella corretta.

Pena edittale	<ul style="list-style-type: none"> • Reclusione da sei mesi a tre anni; • nel caso di delitto commesso da società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Procedibilità	A querela della persona offesa, salvo che sia commesso in danno dello Stato; d'ufficio nel caso di delitto commesso da società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea
Fermo	Non consentito
Arresto in flagranza	Consentito nel solo caso di delitto commesso da società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea
Custodia in carcere	Consentita nel solo caso di delitto commesso da società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea
Altre misure cautelari coercitive	Consentite nel solo caso di delitto commesso da società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea
Intercettazioni	Non consentite
Sanzioni penali accessorie	<p>Per delitto commesso con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione temporanea dai pubblici uffici in caso di condanna alla reclusione non inferiore a tre anni; • interdizione da una professione o da un'arte. <p>Per delitto commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese in caso di condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi.

Prescrizione	Ordinaria: 5 anni; In caso di interruzione del corso della prescrizione: 7 anni e mezzo
Giudizio abbreviato	Consentito – riduzione della pena di un terzo
Applicazione della pena su richiesta (con riferimento alla pena edittale)	Consentita

CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE EX D.LGS. 231/01– ART. 25-TER

Sanzione amministrativa pecuniaria	<ul style="list-style-type: none"> • Ipotesi base: da centocinquanta a trecentotrenta quote; • nel caso di delitto commesso da società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati italiani o di altri paesi dell'Unione Europea: da duecento a quattrocento quote. 	min. : da 38.734,27 a 232.405,60 € max. : da 85.215,39 a 511.292,33 € min. € 51.645,69-309.874,14, max.: da 103.291,38 a 619.748,28 €
altre sanzioni	Confisca	obbligatoria, in caso di condanna
circostanze aggravanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità	la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
circostanze attenuanti e riduzioni delle sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> • a) se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo ovvero se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; b) se l'ente: <ol style="list-style-type: none"> 1. ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 2. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 	a) la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e comunque: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 € • max: 103.291,38 € b) la sanzione è ridotta da un terzo alla metà a condizione che una delle circostanze sub 1. e 2. si verifichi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Se concorrono 1. + 2., la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 €
	<ul style="list-style-type: none"> • tentativo: 	sanzioni pecuniarie ridotte da un terzo alla metà
misure cautelari amministrative	<ul style="list-style-type: none"> • sequestro preventivo • sequestro conservativo 	
giudizio abbreviato	<u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.	
applicazione della sanzione su richiesta	<u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.	

Art. 2623 c.c. (Falso in prospetto)

1. Chiunque, allo scopo di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati, ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto, espone false informazioni od occulta dati o notizie in modo idoneo ad indurre in errore i suddetti destinatari è punito, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino ad un anno.
2. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto, la pena è dalla reclusione da uno a tre anni.

Pena edittale	<ul style="list-style-type: none"> • Ipotesi base: arresto fino a un anno; • se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto: reclusione da uno a tre anni
Procedibilità	D'ufficio
Fermo	Non consentito
Arresto in flagranza	Non consentito
Custodia in carcere	Non consentita
Altre misure cautelari coercitive	Non consentite
Intercettazioni	Non consentite
Sanzioni penali accessorie	<p>Prima ipotesi: se l'illecito contravvenzionale è commesso con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o del mestiere ovvero dei doveri ad essi attinenti, e la pena inflitta a seguito di condanna è almeno pari ad un anno di arresto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;</i> <p>Se l'illecito contravvenzionale è commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.</i> <p>Seconda ipotesi: per delitto commesso con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>interdizione temporanea dai pubblici uffici in caso di condanna alla reclusione non inferiore a tre anni;</i> • <i>interdizione da una professione o da un'arte.</i> <p>per delitto commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese in caso di condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi.</i>
Prescrizione	<ul style="list-style-type: none"> • Ipotesi base: ordinaria: 3 anni; in caso di interruzione del corso della prescrizione: 4 anni e mezzo • Seconda ipotesi: ordinaria – 5 anni; in caso di interruzione del corso della prescrizione: 7 anni e mezzo
Giudizio abbreviato	Consentito – riduzione della pena di un terzo
Applicaz. della pena su richiesta (con riferimento alla pena edittale)	Consentita

CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE EX D.LGS. 231/01– ART. 25-TER

Sanzione amministrativa pecuniaria	<ul style="list-style-type: none"> • Prima ipotesi (contravvenzione di falso in prospetto): da cento a centotrenta quote; • seconda ipotesi (delitto di falso in prospetto): da duecento a trecentotrenta quote. 	min.: da 25.822,84 a 154.937,07 € max. : da 33.569,70 a 201.418,19 € min.: da 51.645,69 a 309.874,14 € max.: da 85.215,39 a 511.292,33 €
altre sanzioni	Confisca	obbligatoria, in caso di condanna
circostanze aggravanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità	la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
circostanze attenuanti e riduzioni delle sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> • a) se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo ovvero se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; b) se l'ente: <ol style="list-style-type: none"> 1. ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 2. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 	a) la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e comunque: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 _ • max: 103.291,38 _ b) la sanzione è ridotta da un terzo alla metà a condizione che una delle circostanze sub 1. e 2. si verifichi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Se concorrono 1. + 2., la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 €
	<ul style="list-style-type: none"> • tentativo: 	sanzioni pecuniarie ridotte da un terzo alla metà
misure cautelari amministrative	<ul style="list-style-type: none"> • sequestro preventivo • sequestro conservativo 	
giudizio abbreviato	<u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.	
applicazione della sanzione su richiesta	<u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.	

Art. 2624 c.c. (Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione)

1. I responsabili della revisione i quali, al fine di conseguire per sé, o per altri un ingiusto profitto, nelle relazioni o in altre comunicazioni, con la consapevolezza della falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari delle comunicazioni, attestano il falso od occultano informazioni concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, ente o soggetto sottoposto a revisione, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari delle comunicazioni sulla predetta situazione, sono puniti, se la condotta non ha loro cagionato un danno patrimoniale, con l'arresto fino a un anno.
2. Se la condotta di cui al primo comma ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Pena edittale	<ul style="list-style-type: none"> • Ipotesi base (se la condotta non ha cagionato un danno patrimoniale): arresto fino a un anno; • se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni: reclusione da uno a quattro anni
Procedibilità	D'ufficio
Fermo	Non consentito
Arresto in flagranza	Consentito solamente nella seconda ipotesi (condotta che ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni)
Custodia in carcere	Consentita solamente nella seconda ipotesi (condotta che ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni)
Altre misure cautelari coercitive	Consentite solamente nella seconda ipotesi (condotta che ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni)
Intercettazioni	Non consentite
Sanzioni penali accessorie	<p>Prima ipotesi: se l'illecito contravvenzionale è commesso con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o del mestiere ovvero dei doveri ad essi attinenti, e la pena inflitta a seguito di condanna è almeno pari ad un anno di arresto:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte;</i> <p>Se l'illecito contravvenzionale è commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.</i> <p>Seconda ipotesi: per delitto commesso con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>interdizione temporanea dai pubblici uffici</i> in caso di condanna alla reclusione non inferiore a tre anni; • <i>interdizione da una professione o da un'arte.</i> <p>per delitto commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese</i> in caso di condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi.
Prescrizione	<ul style="list-style-type: none"> • Ipotesi base: ordinaria: 3 anni; in caso di interruzione del corso della prescrizione: 4 anni e mezzo • Seconda ipotesi: ordinaria – 5 anni; in caso di interruzione del corso della prescrizione: 7 anni e mezzo
Giudizio abbreviato	Consentito – riduzione della pena di un terzo
Applicazione della pena su richiesta (con riferimento alla pena edittale)	Consentita

CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE EX D.LGS. 231/01– ART. 25-TER

Sanzione amministrativa pecuniaria	<ul style="list-style-type: none"> • Prima ipotesi (contravvenzione di falsità nelle relazioni): da cento a centotrenta quote; • Seconda ipotesi (delitto di falsità nelle relazioni): da duecento a quattrocento quote. 	min. : da 25.822,84 a 154.937,07 € max. : da 33.569,70 a 201.418,19 € min.: da 51.645,69 a 309.874,14 € max.: da 103.291,38 a 619.748,28 €
altre sanzioni	Confisca	obbligatoria, in caso di condanna
circostanze aggravanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità	la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
circostanze attenuanti e riduzioni delle sanzioni	a) se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo ovvero se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; b) se l'ente: <ol style="list-style-type: none"> 1. ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 2. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 	a) la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e comunque: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 € • max: 103.291,38 € b) la sanzione è ridotta da un terzo alla metà a condizione che una delle circostanze sub 1. e 2. si verifichi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Se concorrono 1. + 2., la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 €
	• tentativo:	sanzioni pecuniarie ridotte da un terzo alla metà
misure cautelari amministrative	<ul style="list-style-type: none"> • sequestro preventivo • sequestro conservativo 	
giudizio abbreviato	<u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.	
applicazione della sanzione su richiesta	<u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.	

Art. 2625 c.c. (Impedito controllo)

1. Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329,14 euro.
2. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

Pena edittale	Se la condotta ha cagionato un danno ai soci: reclusione fino a un anno
Procedibilità	A querela della persona offesa
Fermo	Non consentito
Arresto in flagranza	Non consentito
Custodia in carcere	Non consentita
Altre misure cautelari coercitive	Non consentite
Intercettazioni	Non consentite
Sanzioni penali accessorie	Per delitto commesso con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione da una professione o da un'arte. Per delitto commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese in caso di condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi.
Prescrizione	Ordinaria: 5 anni; in caso di interruzione del corso della prescrizione: 7 anni e mezzo
Giudizio abbreviato	Consentito – riduzione della pena di un terzo
Applicazione della pena su richiesta (con riferimento alla pena edittale)	Consentita

CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE EX D.LGS. 231/01– ART. 25-TER

Sanzione amministrativa pecuniaria	<ul style="list-style-type: none"> • da cento a centottanta quote (per il delitto di cui al comma 2) 	min. : da 25.822,84 a 154.937,07 € max. : da 46.481,12-278.886,73 €
altre sanzioni	Confisca	
circostanze aggravanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità	la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
circostanze attenuanti e riduzioni delle sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> • a) se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo ovvero se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; b) se l'ente: 3. ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; <p style="text-align: right;">(segue)</p>	a) la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e comunque: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 € • max: 103.291,38 € b) la sanzione è ridotta da un terzo alla metà a condizione che una delle circostanze sub 1. e 2. si verifichi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Se concorrono 1. + 2., la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 € <p style="text-align: right;">(segue)</p>

	4. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.	
	<ul style="list-style-type: none">tentativo:	sanzioni pecuniarie ridotte da un terzo alla metà
misure cautelari amministrative	<ul style="list-style-type: none">sequestro preventivosequestro conservativo	
giudizio abbreviato	<u><i>Come nel corrispondente proc. Penale:</i></u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.	
applicazione della sanzione su richiesta	<u><i>Come nel corrispondente proc. Penale:</i></u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.	

Art. 2626 c.c. (Indebita restituzione dei conferimenti)

1. Gli amministratori che, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Pena edittale	Reclusione fino a un anno
Procedibilità	D'ufficio
Fermo	Non consentito
Arresto in flagranza	Non consentito
Custodia in carcere	Non consentita
Altre misure cautelari coercitive	Non consentite
Intercettazioni	Non consentite
Sanzioni penali accessorie	In caso di condanna per delitto commesso con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione da una professione o da un'arte. Per delitto commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese in caso di condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi.
Prescrizione	Ordinaria: 5 anni; in caso di interruzione del corso della prescrizione: 7 anni e mezzo
Giudizio abbreviato	Consentito – riduzione della pena di un terzo
Applicazione della pena su richiesta (con riferimento alla pena edittale)	Consentita

CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE EX D.LGS. 231/01– ART. 25-TER

Sanzione amministrativa pecuniaria	<ul style="list-style-type: none"> • da cento a centottanta quote 	min. : da 25.822,84 a 154.937,07 € max. : da 46.481,12 a 278.886,73 €
altre sanzioni	Confisca	obbligatoria, in caso di condanna
circostanze aggravanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità	la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
circostanze attenuanti e riduzioni delle sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> • a) se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo ovvero se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; b) se l'ente: <ol style="list-style-type: none"> 1. ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 2. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 	a) la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e comunque: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 € • max: 103.291,38 € b) la sanzione è ridotta da un terzo alla metà a condizione che una delle circostanze sub 1. e 2. si verifichi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Se concorrono 1. + 2., la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 €
	tentativo:	sanzioni pecuniarie ridotte da un terzo alla metà

misure cautelari amministrative	<ul style="list-style-type: none">• sequestro preventivo• sequestro conservativo
giudizio abbreviato	<u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.
applicazione della sanzione su richiesta	<u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.

Art. 2627 c.c. (Illegale ripartizione degli utili e delle riserve)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, gli amministratori che ripartiscono utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscono riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite, sono puniti con l'arresto fino ad un anno.
2. La restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato.

Pena edittale	Arresto fino a un anno
Procedibilità	D'ufficio
Fermo	Non consentito
Arresto in flagranza	Non consentito
Custodia in carcere	Non consentita
Altre misure cautelari coercitive	Non consentite
Intercettazioni	Non consentite
Sanzioni penali accessorie	Se l'illecito contravvenzionale è commesso con abuso della professione, arte, industria, o del commercio o del mestiere ovvero dei doveri ad essi attinenti, e la pena inflitta a seguito di condanna è almeno pari ad un anno di arresto: • <i>sospensione dall'esercizio di una professione o di un'arte.</i> Se l'illecito contravvenzionale è commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio: • <i>sospensione dall'esercizio degli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.</i>
Prescrizione	Ordinaria: 3 anni; in caso di interruzione del corso della prescrizione: 4 anni e mezzo
Giudizio abbreviato	Consentito – riduzione della pena di un terzo
Applicazione della pena su richiesta (con riferimento alla pena edittale)	Consentita

CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE EX D.LGS. 231/01– ART. 25-TER

Sanzione amministrativa pecuniaria	• da cento a centotrenta quote	min. : da 25.822,84 a 154.937,07 € max. : da 33.569,70 a 201.418,19 €
altre sanzioni	Confisca	obbligatoria, in caso di condanna
circostanze aggravanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità	la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
circostanze attenuanti e riduzioni delle sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> • a) se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo ovvero se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; b) se l'ente: <ul style="list-style-type: none"> 1. ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 2. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. • tentativo: 	<ul style="list-style-type: none"> a) la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e comunque: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 € • max: 103.291,38 € b) la sanzione è ridotta da un terzo alla metà a condizione che una delle circostanze sub 1. e 2. si verifichi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Se concorrono 1. + 2., la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 € <p>sanzioni pecuniarie ridotte da un terzo alla metà</p>

misure cautelari amministrative	<ul style="list-style-type: none">• sequestro preventivo• sequestro conservativo
giudizio abbreviato	<u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.
applicazione della sanzione su richiesta	<u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.

Art. 2628 c.c. (Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante)

1. Gli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.
2. La stessa pena si applica agli amministratori che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
3. Se il capitale sociale o le riserve sono ricostituiti prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, il reato è estinto.

Pena edittale	Reclusione fino a un anno
Procedibilità	D'ufficio
Fermo	Non consentito
Arresto in flagranza	Non consentito
Custodia in carcere	Non consentita
Altre misure cautelari coercitive	Non consentite
Intercettazioni	Non consentite
Sanzioni penali accessorie	Per delitto commesso con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte: • interdizione da una professione o da un'arte.
	Per delitto commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio: • interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese in caso di condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi.
Prescrizione	Ordinaria: 5 anni; in caso di interruzione del corso della prescrizione: 7 anni e mezzo
Giudizio abbreviato	Consentito – riduzione della pena di un terzo
Applicazione della pena su richiesta (con riferimento alla pena edittale)	Consentita

CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE EX D.LGS. 231/01– ART. 25-TER

Sanzione amministrativa pecuniaria	• da cento a centottanta quote	min. : da 25.822,84 a 154.937,07 € max. : da 46.481,12 a 278.886,73 €
altre sanzioni	Confisca	obbligatoria, in caso di condanna
circostanze aggravanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità	la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
circostanze attenuanti e riduzioni delle sanzioni	• a) se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo ovvero se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; (segue)	a) la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e comunque: • min: 10.329,14 € • max: 103.291,38 € (segue)

	<p>b) se l'ente:</p> <p>1. ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;</p> <p>2. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.</p>	<p>b) la sanzione è ridotta da un terzo alla metà a condizione che una delle circostanze sub 1. e 2. si verifichi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Se concorrono 1. + 2., la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 €
	<ul style="list-style-type: none"> • tentativo: 	<p>sanzioni pecuniarie ridotte da un terzo alla metà</p>
<p>misure cautelari amministrative</p>	<ul style="list-style-type: none"> • sequestro preventivo • sequestro conservativo 	
<p>giudizio abbreviato</p>	<p><u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.</p>	
<p>applicazione della sanzione su richiesta</p>	<p><u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.</p>	

Art. 2629 c.c. (Operazioni in pregiudizio dei creditori)

1. Gli amministratori che, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, effettuano riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni, cagionando danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Pena edittale	Reclusione da sei mesi a tre anni
Procedibilità	A querela della persona offesa
Fermo	Non consentito
Arresto in flagranza	Non consentito
Custodia in carcere	Non consentita
Altre misure cautelari coercitive	Non consentite
Intercettazioni	Non consentite
Sanzioni penali accessorie	Per delitto commesso con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione temporanea dai pubblici uffici in caso di condanna alla reclusione non inferiore a tre anni; • interdizione da una professione o da un'arte. Per delitto commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese in caso di condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi.
Prescrizione	Ordinaria: 5 anni; in caso di interruzione del corso della prescrizione: 7 anni e mezzo
Giudizio abbreviato	Consentito – riduzione della pena di un terzo
Applicazione della pena su richiesta (con riferimento alla pena edittale)	Consentita

CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE EX D.LGS. 231/01– ART. 25-TER

Sanzione amministrativa pecuniaria	<ul style="list-style-type: none"> • da centocinquanta a trecentotrenta quote 	min. : da 38.734,27 a 232.405,60 € max. : da 85.215,39 a 511.292,33 €
altre sanzioni	Confisca	obbligatoria, in caso di condanna
circostanze aggravanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità	la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
circostanze attenuanti e riduzioni delle sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> • a) se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo ovvero se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; b) se l'ente: <ol style="list-style-type: none"> 1. ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 2. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 	a) la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e comunque: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 € • max: 103.291,38 € b) la sanzione è ridotta da un terzo alla metà a condizione che una delle circostanze sub 1. e 2. si verifichi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Se concorrono 1. + 2., la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 €
	<ul style="list-style-type: none"> • tentativo: 	sanzioni pecuniarie ridotte da un terzo alla metà

misure cautelari amministrative	<ul style="list-style-type: none">• sequestro preventivo• sequestro conservativo
giudizio abbreviato	<u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.
applicazione della sanzione su richiesta	<u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.

Art. 2632 c.c. (Formazione fittizia del capitale)

1. Gli amministratori e i soci conferenti che, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione, sono puniti con la reclusione fino ad un anno.

Pena edittale	Reclusione fino a un anno
Procedibilità	D'ufficio
Fermo	Non consentito
Arresto in flagranza	Non consentito
Custodia in carcere	Non consentita
Altre misure cautelari coercitive	Non consentite
Intercettazioni	Non consentite
Sanzioni penali accessorie	In caso di condanna per delitto commesso con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione da una professione o da un'arte. per delitto commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese in caso di condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi.
Prescrizione	Ordinaria: 5 anni; <ul style="list-style-type: none"> • in caso di interruzione del corso della prescrizione: 7 anni e mezzo
Giudizio abbreviato	Consentito – riduzione della pena di un terzo
Applicazione della pena su richiesta (con riferimento alla pena edittale)	Consentita

CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE EX D.LGS. 231/01– ART. 25-TER

Sanzione amministrativa pecuniaria	<ul style="list-style-type: none"> • da cento a centottanta quote 	min. : da 25.822,84 a 154.937,07 € max. : da 46.481,12-278.886,73 €
altre sanzioni	Confisca	obbligatoria, in caso di condanna
circostanze aggravanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità	la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
circostanze attenuanti e riduzioni delle sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> • a) se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo ovvero se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; b) se l'ente: <ol style="list-style-type: none"> 1. ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 2. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. • tentativo: 	a) la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e comunque: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 € • max: 103.291,38 € b) la sanzione è ridotta da un terzo alla metà a condizione che una delle circostanze sub 1. e 2. si verifichi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Se concorrono 1. + 2., la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 € sanzioni pecuniarie ridotte da un terzo alla metà

misure cautelari amministrative	<ul style="list-style-type: none">• sequestro preventivo• sequestro conservativo
giudizio abbreviato	<u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.
applicazione della sanzione su richiesta	<u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.

Art. 2633 c.c. (Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori)

1. I liquidatori che, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessario a soddisfarli, cagionano danno ai creditori, sono puniti, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
2. Il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Pena edittale	Reclusione da sei mesi a tre anni
Procedibilità	A querela della persona offesa
Fermo	Non consentito
Arresto in flagranza	Non consentito
Custodia in carcere	Non consentita
Altre misure cautelari coercitive	Non consentite
Intercettazioni	Non consentite
Sanzioni penali accessorie	Per delitto commesso con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione temporanea dai pubblici uffici in caso di condanna alla reclusione non inferiore a tre anni; • interdizione da una professione o da un'arte. Per delitto commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese in caso di condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi.
Prescrizione	Ordinaria: 5 anni; in caso di interruzione del corso della prescrizione: 7 anni e mezzo
Giudizio abbreviato	Consentito – riduzione della pena di un terzo
Applicazione della pena su richiesta (con riferimento alla pena edittale)	Consentita

CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE EX D.LGS. 231/01– ART. 25-TER

Sanzione amministrativa pecuniaria	<ul style="list-style-type: none"> • da centocinquanta a trecentotrenta quote 	min. : da 38.734,27 a 232.405,60 € max. : da 85.215,39 a 511.292,33 €
altre sanzioni	Confisca	obbligatoria, in caso di condanna
circostanze aggravanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità	la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
circostanze attenuanti e riduzioni delle sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> • a) se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo ovvero se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; b) se l'ente: <ol style="list-style-type: none"> 1. ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 2. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 	a) la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e comunque: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 € • max: 103.291,38 € b) la sanzione è ridotta da un terzo alla metà a condizione che una delle circostanze sub 1. e 2. si verifichi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Se concorrono 1. + 2., la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 €
	<ul style="list-style-type: none"> • tentativo: 	sanzioni pecuniarie ridotte da un terzo alla metà

misure cautelari amministrative	<ul style="list-style-type: none">• sequestro preventivo• sequestro conservativo
giudizio abbreviato	<u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.
applicazione della sanzione su richiesta	<u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.

Art. 2634 c.c. (Infedeltà patrimoniale)

1. Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori, che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione dei beni sociali, cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale, sono puniti, a querela della società, con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il diritto di querela è esercitato per conto della società, previa delibera dell'assemblea, da un curatore speciale da essa nominato.
2. La stessa pena si applica se il ratto è commesso in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi, cagionando a questi ultimi un danno patrimoniale. Il delitto è punibile a querela dei terzi danneggiati.
3. In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente attesi, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo.

Pena edittale	Reclusione da sei mesi a tre anni
Procedibilità	A querela della società; il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.
	A querela della persona offesa, nel caso di danni patrimoniali cagionati in relazione a beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.
Fermo	Non consentito
Arresto in flagranza	Non consentito
Custodia in carcere	Non consentita
Altre misure cautelari coercitive	Non consentite
Intercettazioni	Non consentite
Sanzioni penali accessorie	Per delitto commesso con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione temporanea dai pubblici uffici in caso di condanna alla reclusione non inferiore a tre anni; interdizione da una professione o da un'arte. Per delitto commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese in caso di condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi.
Prescrizione	Ordinaria: 5 anni; in caso di interruzione del corso della prescrizione: 7 anni e mezzo
Giudizio abbreviato	Consentito – riduzione della pena di un terzo
Applicazione della pena su richiesta (con riferimento alla pena edittale)	Consentita

Art. 2635 c.c. (Infedeltà a seguito di dazione o promessa di utilità)

1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci, i liquidatori e i responsabili della revisione, i quali, a seguito della dazione o della promessa di utilità, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio, cagionando nocumento alla società, sono puniti, a querela della società, con la reclusione sino a tre anni.
2. La stessa pena si applica a chi da o promette l'utilità.
3. Il diritto di querela è esercitato per conto della società, previa delibera dell'assemblea, da un curatore speciale da essa nominato.

Pena edittale	Reclusione fino a tre anni
Procedibilità	A querela della società; il diritto di querela è esercitato da un curatore speciale.
Fermo	Non consentito
Arresto in flagranza	Non consentito
Custodia in carcere	Non consentita
Altre misure cautelari coercitive	Non consentite
Intercettazioni	Non consentite
Sanzioni penali accessorie	Per delitto commesso con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte: <ul style="list-style-type: none">• interdizione temporanea dai pubblici uffici in caso di condanna alla reclusione non inferiore a tre anni;• interdizione da una professione o da un'arte. Per delitto commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio: <ul style="list-style-type: none">• interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese in caso di condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi.
Prescrizione	Ordinaria: 5 anni; in caso di interruzione del corso della prescrizione: 7 anni e mezzo
Giudizio abbreviato	Consentito – riduzione della pena di un terzo
Applicazione della pena su richiesta (con riferimento alla pena edittale)	Consentita

Art. 2636 c.c. (Illecita influenza sull'assemblea)

1. Chiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Pena edittale	Reclusione da sei mesi a tre anni
Procedibilità	D'ufficio
Fermo	Non consentito
Arresto in flagranza	Non consentito
Custodia in carcere	Non consentita
Altre misure cautelari coercitive	Non consentite
Intercettazioni	Non consentite
Sanzioni penali accessorie	Per delitto commesso con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione temporanea dai pubblici uffici in caso di condanna alla reclusione non inferiore a tre anni; • interdizione da una professione o da un'arte. Per delitto commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese in caso di condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi.
Prescrizione	Ordinaria: 5 anni; in caso di interruzione del corso della prescrizione: 7 anni e mezzo
Giudizio abbreviato	Consentito – riduzione della pena di un terzo
Applicazione della pena su richiesta (con riferimento alla pena edittale)	Consentita

CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE EX D.LGS. 231/01– ART. 25-TER

Sanzione amministrativa pecuniaria	<ul style="list-style-type: none"> • da centocinquanta a trecentotrenta quote 	min. : da 38.734,27 a 232.405,60 € max. : da 85.215,39 a 511.292,33 €
altre sanzioni	Confisca	obbligatoria, in caso di condanna
circostanze aggravanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità	la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
circostanze attenuanti e riduzioni delle sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> • a) se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo ovvero se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; b) se l'ente: <ol style="list-style-type: none"> 1. ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 2. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 	a) la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e comunque: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 € • max: 103.291,38 € b) la sanzione è ridotta da un terzo alla metà a condizione che una delle circostanze sub 1. e 2. si verifichi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Se concorrono 1. + 2., la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 €
	<ul style="list-style-type: none"> • tentativo: 	sanzioni pecuniarie ridotte da un terzo alla metà

misure cautelari amministrative	<ul style="list-style-type: none">• sequestro preventivo• sequestro conservativo
giudizio abbreviato	<u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.
applicazione della sanzione su richiesta	<u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.

Art. 2637 c.c. (Aggiotaggio)

1. Chiunque diffonde notizie false, ovvero pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati, ovvero ad incidere in modo significativo sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari, è punito con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

Pena edittale	Reclusione da uno a cinque anni
Procedibilità	D'ufficio
Fermo	Non consentito
Arresto in flagranza	Consentito
Custodia in carcere	Consentita
Altre misure cautelari coercitive	Consentite
Intercettazioni	Non consentite
Sanzioni penali accessorie	Per delitto commesso con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione temporanea dai pubblici uffici in caso di condanna alla reclusione non inferiore a tre anni; • interdizione da una professione o da un'arte. Per delitto commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese in caso di condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi.
Prescrizione	Ordinaria: 10 anni; in caso di interruzione del corso della prescrizione: 15 anni
Giudizio abbreviato	Consentito – riduzione della pena di un terzo
Applicazione della pena su richiesta (con riferimento alla pena edittale)	Consentita

CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE EX D.LGS. 231/01– ART. 25-TER

Sanzione amministrativa pecuniaria	<ul style="list-style-type: none"> • da duecento a cinquecento quote 	min.: da 51.645,69 a 309.874,14 € max.: da 129.114,22 a 774.685,35 €
altre sanzioni	Confisca	obbligatoria, in caso di condanna
circostanze aggravanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità	la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
circostanze attenuanti e riduzioni delle sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> • a) se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo ovvero se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; b) se l'ente: <ol style="list-style-type: none"> 1. ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 2. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 	a) la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e comunque: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 € • max: 103.291,38 € b) la sanzione è ridotta da un terzo alla metà a condizione che una delle circostanze sub 1. e 2. si verifichi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Se concorrono 1. + 2., la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 €
	<ul style="list-style-type: none"> • tentativo 	sanzioni pecuniarie ridotte da un terzo alla metà

misure cautelari amministrative	<ul style="list-style-type: none">• sequestro preventivo• sequestro conservativo
giudizio abbreviato	<u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.
applicazione della sanzione su richiesta	<u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.

Art. 2638 c.c. (Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità imposte dalla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, intenzionalmente ne ostacolano le funzioni.
3. La pena è dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a 10.329,14 euro, se le funzioni di vigilanza vengono comunque ostacolate, fuori dei casi previsti dai commi precedenti.

Pena edittale	Ipotesi base: reclusione da uno a quattro anni; se le funzioni di vigilanza vengono comunque ostacolate: arresto fino a un anno o ammenda fino a 10.329,14 €
Procedibilità	D'ufficio
Fermo	Non consentito
Arresto in flagranza	Consentito
Custodia in carcere	Consentita
Altre misure cautelari coercitive	Consentite
Intercettazioni	Non consentite
Sanzioni penali accessorie	Per delitto commesso con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte: • interdizione temporanea dai pubblici uffici in caso di condanna alla reclusione non inferiore a tre anni; • interdizione da una professione o da un'arte. per delitto commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio: • interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese in caso di condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi.
Prescrizione	Ipotesi base: ordinaria - 5 anni; in caso di interruzione del corso della prescrizione: 7 anni e mezzo Seconda ipotesi: ordinaria - 3 anni; in caso di interruzione del corso della prescrizione: 4 anni e mezzo
Giudizio abbreviato	Consentito - riduzione della pena di un terzo
Applicazione della pena su richiesta (con riferimento alla pena edittale)	Consentita

CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE EX D.LGS. 231/01– ART. 25-TER

Sanzione amministrativa pecuniaria	<ul style="list-style-type: none"> • Ipotesi base (delitti di ostacolo delle funzioni delle autorità di vigilanza): da duecento a quattrocento quote (min. € 51.645,69-309.874,14, max.); • seconda ipotesi (contravvenzione di ostacolo delle funzioni delle autorità di vigilanza): da cento a centotrenta quote. 	min.: da 51.645,69 a 309.874,14 € max.: da 103.291,38 a 619.748,28 € min.: da 25.822,84 a 154.937,07 € max.: da 33.569,70 a 201.418,19 €
altre sanzioni	Confisca	obbligatoria, in caso di condanna
circostanze aggravanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità	la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
circostanze attenuanti e riduzioni delle sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> • a) se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo ovvero se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; b) se l'ente: <ol style="list-style-type: none"> 1. ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 2. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 	a) la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e comunque: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 € • max: 103.291,38 € b) la sanzione è ridotta da un terzo alla metà a condizione che una delle circostanze sub 1. e 2. si verifichi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Se concorrono 1. + 2., la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 €
	<ul style="list-style-type: none"> • tentativo: 	sanzioni pecuniarie ridotte da un terzo alla metà
 misure cautelari amministrative	<ul style="list-style-type: none"> • sequestro preventivo • sequestro conservativo 	
giudizio abbreviato	<u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.	
applicazione della sanzione su richiesta	<u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.	

Art. 2638 c.c. (Ostacolo all’esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza)

1. Gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità imposte dalla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti non rispondenti al vero sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine, occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni.
2. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, intenzionalmente ne ostacolano le funzioni.
3. La pena è dell'arresto fino ad un anno o dell'ammenda fino a 10.329,14 euro, se le funzioni di vigilanza vengono comunque ostacolate, fuori dei casi previsti dai commi precedenti.

Pena edittale	Ipotesi base: reclusione da uno a quattro anni; se le funzioni di vigilanza vengono comunque ostacolate: arresto fino a un anno o ammenda fino a 10.329,14 €
Procedibilità	D'ufficio
Fermo	Non consentito
Arresto in flagranza	Consentito
Custodia in carcere	Consentita
Altre misure cautelari coercitive	Consentite
Intercettazioni	Non consentite
Sanzioni penali accessorie	Per delitto commesso con abuso di un pubblico ufficio o di una professione o di un'arte: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione temporanea dai pubblici uffici in caso di condanna alla reclusione non inferiore a tre anni; • interdizione da una professione o da un'arte. per delitto commesso con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti all'ufficio: <ul style="list-style-type: none"> • interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese in caso di condanna alla reclusione non inferiore a sei mesi.
Prescrizione	Ipotesi base: ordinaria - 5 anni; in caso di interruzione del corso della prescrizione: 7 anni e mezzo Seconda ipotesi: ordinaria - 3 anni; in caso di interruzione del corso della prescrizione: 4 anni e mezzo
Giudizio abbreviato	Consentito - riduzione della pena di un terzo
Applicazione della pena su richiesta (con riferimento alla pena edittale)	Consentita

CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE EX D.LGS. 231/01– ART. 25-TER

Sanzione amministrativa pecuniaria	<ul style="list-style-type: none"> • Ipotesi base (delitti di ostacolo delle funzioni delle autorità di vigilanza): da duecento a quattrocento quote (min. € 51.645,69-309.874,14, max.); • seconda ipotesi (contravvenzione di ostacolo delle funzioni delle autorità di vigilanza): da cento a centotrenta quote. 	min.: da 51.645,69 a 309.874,14 € max.: da 103.291,38 a 619.748,28 € min.: da 25.822,84 a 154.937,07 € max.: da 33.569,70 a 201.418,19 €
altre sanzioni	Confisca	obbligatoria, in caso di condanna
circostanze aggravanti	Se l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità	la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo
circostanze attenuanti e riduzioni delle sanzioni	<ul style="list-style-type: none"> • a) se l'autore del reato ha commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne ha ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo ovvero se il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità; b) se l'ente: <ol style="list-style-type: none"> 1. ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso; 2. è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi. 	a) la sanzione pecuniaria è ridotta della metà e comunque: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 € • max: 103.291,38 € b) la sanzione è ridotta da un terzo alla metà a condizione che una delle circostanze sub 1. e 2. si verifichi prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado. Se concorrono 1. + 2., la sanzione è ridotta dalla metà ai due terzi. In ogni caso: <ul style="list-style-type: none"> • min: 10.329,14 €
	<ul style="list-style-type: none"> • tentativo: 	sanzioni pecuniarie ridotte da un terzo alla metà
misure cautelari amministrative	<ul style="list-style-type: none"> • sequestro preventivo • sequestro conservativo 	
giudizio abbreviato	<u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.	
applicazione della sanzione su richiesta	<u>Come nel corrispondente proc. Penale:</u> riduzione di un terzo dell'ammontare della sanzione pecuniaria.	

